

Zurich MultiInvest

APPENDICE ALLA PROPOSTA/POLIZZA

N. _____

Si conviene, in parziale deroga a quanto previsto agli articoli 9, 11 e 16.5 delle Condizioni Contrattuali in vigore al momento della sottoscrizione della presente appendice, che il limite massimo di investimento nella Gestione Separata di ciascun Premio collegato al contratto si intende elevato fino al 90%. Tale deroga consente di investire fino al 90% nella Gestione separata Zurich Trend.

Inoltre, sono previsti i seguenti bonus aggiuntivi:

- al momento dell'emissione della polizza sarà previsto un bonus pari all'1,00% calcolato sul premio unico iniziale investito (al netto della eventuale spesa di emissione e del caricamento) e considerando l'ultima percentuale di allocazione in Gestione Separata definita/scelta dal cliente prima della data di allocazione del bonus;
- alla prima ricorrenza annuale di polizza sarà previsto un bonus aggiuntivo pari allo 0,50% calcolato sulla parte di premio unico iniziale investito nella Gestione Separata Zurich Trend (al netto della eventuale spesa di emissione e del caricamento) e considerando l'ultima percentuale di allocazione in Gestione Separata definita/scelta dal cliente prima della data di allocazione del bonus;
- alla seconda ricorrenza annuale di polizza sarà previsto un bonus aggiuntivo pari all'1,00% calcolato sulla parte di premio unico iniziale investito nella Gestione Separata Zurich Trend (al netto della eventuale spesa di emissione e del caricamento) e considerando l'ultima percentuale di allocazione in Gestione Separata definita/scelta dal cliente prima della data di allocazione del bonus.

I bonus aggiuntivi non saranno erogati qualora il contraente eserciti il riscatto totale o parziale.

Fermo il resto.

La presente appendice è da intendersi parte integrante della Proposta di Assicurazione sopra indicata.

Zurich Investments Life S.p.A

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd
Rappresentanza Generale per l'Italia - Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Tel. +39.0259661 - Capitale sociale € 207.925.480 i.v.
Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027 - Società appartenente al Gruppo Zurich Italia,
iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 - C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150
Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)
Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it



Zurich MultInvest

Contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo.

Condizioni Contrattuali

Edizione 09.2025

Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA -
Associazioni Consumatori - Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari



Alcune informazioni utili

Zurich MultInvest è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo, a vita intera.

Di seguito vengono illustrate alcune caratteristiche fondamentali di questo prodotto e dei prodotti multiramo in generale, in modo da facilitarne la comprensione prima della sottoscrizione del contratto.

Quanto contenuto in queste pagine di presentazione non sostituisce, né forma, parte del contratto e dei documenti informativi precontrattuali, la cui lettura e comprensione sono indispensabili per capire le caratteristiche del prodotto. Le **note esplicative**, e i **box** inseriti nelle condizioni contrattuali **forniscono esempi** e spiegazioni, per facilitarne la lettura. Pertanto, esse **non hanno valenza contrattuale**.

Cos'è un contratto assicurativo sulla vita?

Il contratto di assicurazione sulla vita è un contratto con il quale la compagnia di assicurazione, a fronte di un corrispettivo (il **premio**), si obbliga a pagare nei confronti di un soggetto (il beneficiario) un determinato ammontare di denaro, sotto forma di rendita o di capitale, nel caso in cui si verifichi un evento attinente alla vita umana (ad esempio: morte di una persona nel caso di contratto a **vita intera**, qual è Zurich MultInvest). In sostanza, il contratto di assicurazione sulla vita offre, dietro pagamento di un premio, l'impegno della compagnia, collegato al verificarsi di un certo evento riguardante la vita umana, al pagamento di una somma di denaro.

Cosa sono i premi?

I contratti assicurativi prevedono che per ottenere il pagamento dalla compagnia della somma dovuta sotto forma di rendita o di capitale al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, il contraente debba pagare una somma di denaro: il "premio". Ci sono diversi tipi di "premio":

- il "premio unico", che è pagato all'inizio del contratto, una sola volta.
- il "premio aggiuntivo", che, ove previsto, si aggiunge al premio unico ed è pagato nel corso del contratto, sulla base di una scelta del contraente;
- il "premio periodico", che è pagato a scadenze fisse per la durata del contratto o per un determinato periodo.

Zurich MultInvest prevede che il contraente debba versare un premio iniziale unico e possa successivamente, se lo ritiene, versare premi aggiuntivi, anche sulla base di un programma di versamenti periodici. I premi versati (inizialmente e/o successivamente alla firma del contratto) saranno investiti in OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) e in parte in una gestione separata dedotti alcuni costi.

Cosa significa che è un prodotto a "vita intera"?

Zurich MultInvest è un prodotto a vita intera. Questo significa che il contraente e Zurich rimangono vincolati fino alla data del decesso dell'assicurato.

Il contraente può, però, sciogliersi dal vincolo contrattuale anche prima, esercitando il proprio "diritto di recesso", ossia comunicare a Zurich la propria decisione di sciogliere il contratto, entro 30 giorni da quando ha ricevuto comunicazione che il contratto è concluso.

Il contraente può inoltre interrompere anticipatamente il contratto e richiederne la liquidazione esercitando il "il diritto di riscatto totale" (a questo proposito si veda anche la sezione successiva "Cosa è il diritto di riscatto?").

Chi sono il contraente, il beneficiario e l'assicurato?

Il **contraente** è il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con la compagnia assicurativa.

L'**assicurato**, nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dalla cui morte deriva l'impegno della compagnia al pagamento del capitale. Può coincidere o meno con il contraente.

Il **beneficiario** è il soggetto che, al verificarsi dell'evento assicurato nel contratto (es. morte dell'assicurato), beneficerà del capitale dovuto dalla compagnia assicurativa.

Zurich MultInvest è una polizza vita multiramo? Cosa significa?

Le polizze vita multiramo cumulano le caratteristiche delle polizze *unit linked* con quelle degli strumenti di gestione separata (v. sotto).

Le polizze *unit linked* sono assicurazioni sulla vita, nelle quali il premio versato dal contraente viene investito dalla compagnia in **OICR** (vedi sotto) e, quindi, il valore della somma che il beneficiario ottiene in caso di morte dell'assicurato dipende dall'andamento degli OICR in cui sono investiti i premi. In altre parole, il valore che ottiene il beneficiario è esposto alle fluttuazioni dei mercati finanziari e, quindi, è variabile.

Le gestioni separate sono portafogli di investimenti gestiti dalle compagnie di assicurazione, separatamente dagli altri attivi detenuti dalla compagnia, nei quali vengono fatti confluire i premi versati dai clienti. Gli attivi sono di proprietà della compagnia. I premi versati sono quindi investiti in titoli. La gestione separata "Zurich Trend", collegata a MultInvest, è investita in obbligazioni, titoli di stato e - in misura minore - azioni o fondi comuni di investimento.

Cosa sono gli OICR?

Gli OICR sono organismi di investimento collettivo del risparmio, come ad esempio i fondi comuni. Si tratta, in sostanza, di patrimoni che racchiudono investimenti di vario tipo (come ad esempio azioni, obbligazioni, altre quote di OICR, ecc.). Il patrimonio è acquisito utilizzando le risorse conferite dagli investitori, ed è investito in titoli nell'interesse di questi ultimi. Il valore dell'OICR varia in ragione degli investimenti che costituiscono il patrimonio e del loro rendimento. Conseguentemente, il valore delle prestazioni cui la compagnia è tenuta in nel caso in cui si verifichi l'evento assicurato varia a seconda del valore delle quote degli OICR in cui sono investiti i premi.

Zurich MultInvest prevede che il contraente possa scegliere fra diverse linee di gestione. Cosa sono?

Il contraente può scegliere una Linea Guidata MultInvest in cui verrà investito totalmente o parzialmente il premio versato. La Linea Guidata MultInvest è una combinazione di OICR predefinita da Zurich, che può essere modificata dalla compagnia nel corso del contratto, per fare in modo che gli OICR presenti corrispondano agli obiettivi che Zurich ha previsto per la linea. Il premio pagato dal contraente potrebbe non essere investito tutto nella linea, ma una parte di esso potrebbe invece essere destinata ad all'investimento nella gestione separata denominata Zurich Trend.

Zurich MultInvest prevede degli "switch". Cosa sono?

Gli switch sono operazioni che consentono al contraente di cambiare gli OICR in cui sono investiti i premi, attraverso il mutamento della Linea Guidata MultInvest. Il contraente può passare da una linea Guidata ad un'altra. Inoltre, attraverso gli switch il cliente può cambiare la percentuale di premio investita nella gestione separata.

Cosa è il diritto di riscatto?

Il diritto di riscatto permette al contraente di interrompere anticipatamente il contratto di assicurazione, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base al contratto. Il riscatto può essere totale o parziale. Nel primo caso, l'esercizio del riscatto determina lo scioglimento degli effetti del contratto. Nel secondo caso il contratto prosegue in relazione alla parte non riscattata.

Una volta esercitato il riscatto totale il contratto si considera sciolto e il contraente può scegliere che il valore di riscatto gli venga liquidato o che sia reimpiegato in una rendita annua vitalizia regolata dalle condizioni previste per il tipo di rendita che sarà scelto.

Zurich MultInvest prevede tre opzioni aggiuntive? Cosa sono?

• Piano di erogazione di prestazioni periodiche

Il piano di erogazione di prestazioni periodiche prevede il pagamento al contraente, per una durata di tempo prestabilita (5 o 10 anni a scelta del contraente), di una prestazione di importo fisso calcolata in proporzione ai premi destinati agli OICR.

• Take Profit

Attivando l'opzione Take Profit il contraente può fare sì che gli eventuali guadagni derivanti dall'investimento dei premi negli OICR siano di anno in anno reinvestiti nella gestione separata.

• Life Cycle

Attivando invece l'opzione Life Cycle il contraente può stabilire che la distribuzione del premio fra la Linea Guidata MultInvest Active 80 e la gestione separata cambi nel corso della vita del contratto, prevedendo, in particolare, che la percentuale del premio destinata alla gestione separata diventi via via maggiore.

Cosa succede in caso di decesso dell'assicurato?

In caso di decesso dell'assicurato, il beneficiario (che può essere anche più d'uno) ha diritto a una prestazione da parte di Zurich.

Nel caso di Zurich MultInvest, l'ammontare della somma varia in base all'età assicurativa dell'assicurato (l'età assicurativa è diversa da quella anagrafica, in particolare l'età assicurativa dell'assicurato si ottiene mantenendo la medesima età nei sei mesi che precedono e che seguono il suo compleanno) e in base all'anzianità dei premi pagati.

Il beneficiario ha diritto ad una prestazione pari al controvalore delle quote degli OICR in cui sono investiti i premi con eventuale possibilità di alcune maggiorazioni e al capitale investito in gestione separata secondo il valore aggiornato. Con riferimento alla parte di premi collegata alla Linea Guidata MultInvest nel caso in cui il decesso dell'assicurato avvenga successivamente al Periodo di carenza ed entro 5 anni dalla data di pagamento del premio, e l'assicurato abbia un'età assicurativa inferiore a 70 anni, il capitale

pagato non può essere inferiore al premio versato. Con riferimento alla parte di premio investito in gestione separata, il capitale pagato in caso di decesso non può mai essere inferiore al premio versato.

Quando esistono cause di esclusione (ad esempio, se il decesso dell'assicurato deriva da eventi come l'uso di sostanze stupefacenti, partecipazione a guerre ecc.) o limitazione (se il decesso dell'assicurato avviene nei primi dodici mesi successivi al pagamento di un premio) o se il decesso avviene nel periodo di carenza, al beneficiario verrà pagato un capitale pari alla somma tra il controvalore delle quote degli OICR in cui sono stati investiti i premi con una maggiorazione, e il capitale in gestione separata.

Reclami

Il contraente può presentare reclamo. Le informazioni su come presentare reclamo sono consultabili sul sito di Zurich, oltre che nei documenti informativi precontrattuali.

Contatti

Per maggiori informazioni il contraente può rivolgersi a Zurich Investments Life S.p.a.:

- indirizzo "Customer Assistance" - Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano
- Telefono n. 02/59663000
- Fax n. 02/26622266
- email: customerlife@it.zurich.com.

Indice

Glossario	6
Sezione I Scopo del contratto e prestazioni	9
Articolo 1 - Scopo del Contratto	9
Articolo 2 - Prestazioni in caso di decesso	9
2.1 Capitale in caso di decesso qualora l'età assicurativa dell'Assicurato all'atto del decesso sia inferiore o uguale a 70 anni e il decesso si verifichi entro il quinto anno dalla data di decorrenza del premio	10
2.2 Capitale in caso di decesso qualora l'età dell'Assicurato all'atto del decesso sia inferiore o uguale a 70 anni e il decesso si verifichi dopo il quinto anno dalla data di decorrenza del premio	10
2.3 Capitale in caso di decesso Qualora l'età assicurativa dell'Assicurato all'atto del decesso sia superiore a 70 anni	10
2.4 Regole per la valorizzazione del Capitale in caso di Decesso	11
Articolo 3 - Sottoscrizione del Contratto	11
Sezione II Esclusioni e limitazioni	12
Articolo 4 - Esclusioni e Limitazioni	12
4.1 Esclusioni	12
4.2 Limitazioni	13
Articolo 5 - Documentazione medica	13
Sezione III Obblighi delle parti	13
Articolo 6 - Linee MultInvest	13
6.1 Composizione delle Linee Guidate MultInvest	13
6.2 Attività di monitoraggio trimestrale	14
6.3 Ribilanciamento trimestrale delle Linee Guidate MultInvest	15
6.4 Switch Straordinario e modifica delle Linee Guidate MultInvest	16
Articolo 7 - Monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto	16
Articolo 8 - Investimento dei Premi	16
Articolo 9 - Operazioni di Switch	16
9.1 Operazioni di Switch	16
9.2 Regole per le operazioni di Switch	17
Articolo 10 - Ridirezionamento	17
Articolo 11 - Gestione Separata	18
Articolo 12 - Valore della Quota degli OICR	18
12.1 Eventi straordinari che riguardano gli OICR	19
Articolo 13 - Opzioni aggiuntive	20
13.1 Piano di erogazione di prestazioni periodiche	20
13.2 Take Profit	21
13.3 Life Cycle	21
Articolo 14 - Beneficiari	22
14.1 Designazione dei Beneficiari	22
14.2 Designazione di più di un Beneficiario	23
14.3 Designazione degli eredi come Beneficiari	23
14.4 Decesso di un Beneficiario	23
Articolo 15 - Pagamenti	23
15.1 Pagamenti del Capitale in caso di Decesso	23
15.2 Pagamenti del capitale in caso di Riscatto totale/parziale	24
15.3 Documentazione richiesta da Zurich per procedere ai pagamenti	24
Sezione IV Premi e costi	26
Articolo 16 - Premi	26

16.1	Premi Aggiuntivi	26
16.2	Piano di Versamenti Programmati	26
16.3	Rifiuto del pagamento di Premi Aggiuntivi.....	27
16.4	Modalità di versamento	27
16.5	Modalità di investimento dei Premi.....	27
Articolo 17 -	Costi.....	27
17.1	Costi gravanti sul Premio: spesa di emissione.....	27
17.2	Costi gravanti sul Premio: caricamenti.....	27
17.3	Commissione di Gestione del Contratto	28
17.4	Costi gravanti sugli OICR collegati al Contratto	28
17.5	Utilità retrocesse dalle Società di Gestione.....	29
17.6	Distribuzione dei dividendi	29
17.7	Spesa di Gestione.....	29
Articolo 18 -	Durata	29
Articolo 19 -	Conclusione e Decorrenza del Contratto	30
19.1	Conclusione del Contratto	30
19.2	Data di Decorrenza del Contratto	30
Articolo 20 -	Revoca della Proposta e Recesso del Contratto	30
20.1	Diritto di revoca della Proposta	30
20.2	Diritto di Recesso del Contratto.....	30
Sezione VI	Riscatto	30
Articolo 21 -	Diritto di Riscatto	31
21.1	Regole per la determinazione dell'importo di Riscatto totale/parziale	31
21.2	Penalità di Riscatto e modalità di applicazione.....	31
Articolo 22 -	Opzione di conversione del Riscatto totale in rendita.....	32
Sezione VII	Altre disposizioni.....	32
Articolo 23 -	Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato.....	33
Articolo 24 -	Cessione, pegno e vincolo.....	33
24.1	Cessione.....	33
24.2	Pegno e vincolo.....	33
Articolo 25 -	Comunicazioni.....	33
Articolo 26 -	Legge applicabile e mediazione e competenza.....	34
Articolo 27 -	Periodo di prescrizione	34
Articolo 28 -	Tasse e oneri.....	34
Articolo 29 -	Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95	34
Articolo 30 -	Variazioni transnazionali di residenza	35
Articolo 31 -	Modifiche contrattuali.....	35
Articolo 32 -	Obbligo di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio	35
Articolo 33 -	Embargo / Sanzioni amministrative e commerciali	36
Articolo 34 -	Conflitto di interessi.....	36
Allegato 1.....		37
Regolamento della Gestione separata "Zurich Trend"		37

Glossario

Appendice: indica il documento che forma parte integrante del Contratto originariamente sottoscritto dal Contraente e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti, in ogni caso concordati tra Zurich e il Contraente.

Aree Geografiche:

Area Euro: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna;

Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;

Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA European Free Trade Area): Islanda, Lichtenstein, Norvegia, Svizzera.

Nord America: Canada e Stati Uniti d'America;

Pacifico: Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore;

Paesi Emergenti: Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali Paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con rating basso (inferiore ad investment grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

OCSE o OECD (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico): Promuove la cooperazione internazionale fra i Paesi industrializzati ad economia di mercato. Tutti i paesi dell'Unione Europea (UE) fanno parte dei 30 membri dell'OCSE ed anche altri paesi come Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Islanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti e Turchia.

Assicurato: indica la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto, che può coincidere o no con il Contraente.

Beneficiario: indica il soggetto o i soggetti, persone fisiche o giuridiche, designato o designati dal Contraente che riceve o ricevono la prestazione prevista dal Contratto in caso di decesso dell'Assicurato, vale a dire il Capitale in caso di Decesso.

Bonus Proventi: indica il Bonus di cui all'articolo 17.6 del Contratto.

Caricamento: indica il costo applicato sui Premi e che è volto a coprire i costi di distribuzione del Contratto come indicato nell'articolo 17.2.

Capitale in caso di Decesso: indica l'ammontare corrisposto da Zurich al Beneficiario in caso di morte dell'Assicurato, calcolato ai sensi del Contratto.

Commissione di Gestione: indica le somme pagate a Zurich a fronte delle attività della compagnia di cui agli articoli 6 e 7, mediante cancellazione di Quote degli OICR che compongono ciascuna Linea Guidata MultiInvest ai sensi dell'articolo 17.3.

Contraente: indica la persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato che stipula il Contratto e versa i Premi a Zurich.

Contratto: indica il presente contratto.

Controvalore delle Quote: L'importo ottenuto moltiplicando il valore unitario - espresso in Euro - della quota dell'OICR per il numero delle Quote di OICR collegate al Contratto ad una determinata data. Il Controvalore delle Quote dipende dal valore della Quota degli OICR.

Data di Decorrenza del Contratto: indica la data individuata ai sensi dell'articolo 19.2.

Data di Decorrenza del Premio: per ciascun Premio Aggiuntivo indica la data prevista all'articolo 16.1.

Data di Deduzione dei Costi: indica la data così definita all'articolo 17.3.

Data di Notifica del Decesso: indica la data così definita all'articolo 2.3.

Data di Richiesta di Switch: indica la data così definita all'articolo 9.2.

Data di Richiesta di Ridirezionamento: indica la data così definita all'articolo 10

Data di Richiesta di Riscatto: indica la data così definita all'articolo 21.1

Età Assicurativa: indica l'età dell'Assicurato che si ottiene applicando la modalità di calcolo secondo la quale lo stesso mantiene la medesima età nei sei mesi che precedono e che seguono il suo compleanno.

Fattori ESG: per fattori ESG o fattori di sostenibilità si intendono le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

Gestione Separata: indica la gestione separata denominata "Zurich Trend" il cui regolamento è riportato nell'Allegato 1.

Giorno Lavorativo: indica ciascun giorno lavorativo in cui Zurich sia aperta per lo svolgimento delle operazioni relative al Contratto.

Linee Guidate MultiInvest: indica le Linee di cui all'articolo 1.

Proposta: indica il modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta a Zurich la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

OICR: indica gli organismi di investimento collettivo del risparmio ai quali il Contratto è direttamente collegato. Per OICR si intendono i fondi comuni di investimento, le SICAF e le SICAV.

OICR indicizzati: indica gli organismi di investimento collettivo del risparmio che mirano a replicare il rendimento di un determinato indice di mercato, detenendo un portafoglio di attività finanziarie che riflette la composizione dell'indice di riferimento, in modo da ottenere un rendimento simile a quello dell'indice stesso.

Piano di erogazione di Prestazioni periodiche: l'opzione piano di erogazione di prestazioni periodiche prevede il pagamento al contraente, per una durata di tempo prestabilita (5 o 10 anni a scelta del contraente), di una prestazione di importo fisso calcolata in proporzione ai premi destinati agli OICR.

Piano di Versamenti Programmati: indica il piano di versamenti che il Contraente può liberamente attivare per versare Premi Aggiuntivi ai sensi dell'articolo 16.2.

Polizza: indica la Proposta, la lettera di conferma dell'investimento, unitamente a qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o Appendice emessa da Zurich.

Premi: indica il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Aggiuntivi.

Premio Aggiuntivo: indica il premio che il Contraente può liberamente decidere di versare nel corso della durata del Contratto ai sensi dell'articolo 16.

Premio Investito: indica un ammontare corrispondente a quello del Premio Versato dedotti il Costo fisso di Gestione e il Caricamento, ove applicati.

Premio Unico Iniziale: indica il premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione a Zurich al momento della sottoscrizione del Contratto.

Proposta: indica il modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta a Zurich la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quota: indica l'unità di misura in cui è suddiviso il patrimonio di un OICR. Quando si sottoscrive un OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario espresso in Euro) ad un determinato prezzo.

Recesso: indica il diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti come specificato all'articolo 20.2.

Revoca: Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'Impresa di Assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Ribilanciamento: indica l'operazione di Switch che modifica l'allocazione delle Linee Guidate MultiInvest sulla base del monitoraggio effettuato da Zurich ai sensi dell'articolo 6.

Richiesta di Ridirezionamento: indica la richiesta di ridirezionamento presentata secondo le modalità di cui all'articolo 10.

Ricorrenza annuale: indica l'anniversario annuale della Data di Decorrenza del Contratto assicurativo.

Ricorrenza semestrale: indica l'anniversario semestrale della Data di Decorrenza del Contratto.

Regolamento dell'OICR: indica il documento che riporta la disciplina dell'OICR, e che include informazioni sull'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata dell'OICR stesso, ed altre caratteristiche (ivi compreso i costi, le situazioni di differimento delle operazioni in Quote, la liquidazione, la chiusura e la fusione per incorporazione).

Riscatto: indica la facoltà del Contraente di richiedere – in tutto o in parte – la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base al Contratto.

Società di Gestione: indica le società cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Spesa di Gestione: indica il costo gravante sulla Gestione Separata ai sensi dell'articolo 17.7.

Switch: indica l'operazione con cui si effettua il passaggio da una Linea Guidata MultiInvest a un'altra e/o l'eventuale mutamento della percentuale di Premi investita nella Gestione Separata.

Switch Straordinario: indica lo Switch effettuato con le modalità previste all'articolo 6.4.

Utilità Retrocesse: indica le utilità retrocesse di cui all'articolo 17.5 del Contratto.

Zurich: indica Zurich Investments Life S.p.A, società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto.

Sezione I

Scopo del contratto e prestazioni

Articolo 1 - Scopo del Contratto

Zurich MultInvest è un contratto assicurativo di tipo multiramo a vita intera, che prevede il pagamento di un Premio Unico Iniziale. Il Premio Unico Iniziale può, se il Contraente lo vuole, essere integrato con Premi Aggiuntivi, versati eventualmente tramite un Piano di Versamenti Programmati (di seguito **Premi**).

Il Contratto ha come scopo quello di costituire un capitale attraverso l'investimento negli OICR collegati al Contratto, tramite le Linee Guidate MultInvest e indicati nell'Allegato 2 "Elenco OICR collegabili al Contratto" e nella Gestione Separata denominata Zurich Trend disciplinata dal regolamento riportato nell'Allegato 1.

Le prestazioni di Zurich sono espresse:

- in Quote degli OICR¹. Il Controvalore delle Quote dipende dal valore della Quota degli OICR.
- in un capitale assicurato corrispondente alla somma dei Premi investiti in Gestione Separata aggiornati

Il cliente ha la possibilità di scegliere tra sei linee di investimento chiamate Linee MultInvest. Ciascuna di esse è una combinazione definita di OICR (10 al massimo), scelti da Zurich tra quelli collegabili al Contratto. La composizione delle Linee Guidate MultInvest può essere modificata nel tempo e con i modi descritti in dettaglio al successivo articolo 6. Le Linee Guidate MultInvest sono le seguenti:

- Linea MultInvest Active 20
- Linea MultInvest Active 40
- Linea MultInvest Active 50 ESG
- Linea MultInvest Active 80
- Linea MultInvest Essential 20
- Linea MultInvest Essential 80
- Linea MultInvest Obiettivo Cedola

Zurich MultInvest consente di investire i Premi nelle Linee Guidate MultInvest ed, eventualmente, nella Gestione Separata denominata "Zurich Trend".

Il Contraente può scegliere una sola Linea Guidata Zurich MultInvest. Nel corso del Contratto, e con le modalità indicate all'articolo 9 il Contraente può:

- passare da una Linea Guidata MultInvest ad una diversa Linea Guidata MultInvest;
- disinvestire le Quote per investire nella Gestione Separata, fermi restando i limiti di investimento indicati all'articolo 11;
- disinvestire il capitale assicurato investito nella Gestione Separata per investire nella Linea Guidata MultInvest.

Zurich sceglie gli OICR – indicati nell'allegato 2 "Elenco degli OICR collegabili al Contratto" - ed effettua per le Linee Guidate MultInvest, un'attività di composizione, monitoraggio, ribilanciamento trimestrale automatico con le modalità indicate ai successivi articoli 6.1, 6.2 e 6.3 e un'attività di monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto con le modalità indicate al successivo articolo 7.

Articolo 2 - Prestazioni in caso di decesso

Zurich si impegna a corrispondere al/i Beneficiario/i designato/i o agli aventi diritto un Capitale in caso di Decesso dell'Assicurato, con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente articolo 2. Nei casi di esclusione o limitazione previsti dal Contratto, il Capitale in caso di Decesso dell'Assicurato sarà calcolato come indicato negli articoli 4.1 e 4.2.

Il rischio di decesso dell'Assicurato è coperto indipendentemente dal luogo in cui si verifica il decesso. Non rilevano eventuali cambiamenti nella professione o nello stato di salute dell'Assicurato avvenuti successivamente alla Data di Decorrenza di ciascun Premio.

Il Contraente accetta un grado di rischio finanziario relativo all'investimento in Quote di OICR e, pertanto, assume il rischio – riconducibile all'andamento del valore delle Quote – che, salvo quanto previsto dall'articolo 2, in caso di decesso o di Riscatto il/i Beneficiario/i, il Contraente o gli aventi diritto, possano ricevere un ammontare inferiore ai Premi versati.

L'importo complessivo del Capitale in Caso di Decesso liquidabile in favore del/i Beneficiario/i designato/i è rappresentato dalla somma di ciascun Capitale in Caso di Decesso calcolato per ciascun Premio. Le regole ordinarie per il calcolo dell'importo del Capitale in Caso di Decesso sono descritte di seguito nel presente articolo 2.

¹ Questo significa che il valore delle prestazioni varia a seconda del valore delle Quote degli OICR.

2.1 Capitale in caso di decesso qualora l'età assicurativa dell'Assicurato all'atto del decesso sia inferiore o uguale a 70 anni e il decesso si verifichi entro il quinto anno dalla data di decorrenza del premio

In tali casi l'importo del capitale in caso di decesso corrisponde al maggiore importo tra:

- (i) il premio versato dal Contraente al netto di eventuali importi riscattati e della parte di premio relativo alle eventuali cedole già erogate.
- (ii) la somma tra il controvalore del numero delle quote degli OICR che compongono la Linea Guidata alla data di notifica del decesso e il capitale corrispondente alla parte di premio eventualmente investita in Gestione Separata aggiornato, al netto di eventuali riscatti parziali, fino alla data di notifica del decesso con le modalità descritte all'articolo 2.3, il tutto maggiorato della percentuale (tasso aggiuntivo) indicata nella seguente tabella:²

Età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso	Tasso aggiuntivo*
fino a 65 anni	10%
tra 66 e 70 anni	5%

**I tassi aggiuntivi indicati sono applicati, in base all'età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso.*

L'importo della maggiorazione in caso di decesso non potrà in ogni caso superare 200.000,00 Euro. Si precisa che qualora l'Assicurato del presente contratto sia al contempo Assicurato di uno o più contratti multiramo emessi da Zurich, e in caso di decesso la somma delle maggiorazioni di tali contratti ecceda nel complesso i 200.000,00 Euro, la maggiorazione complessiva dovuta sarà pari a 200.000,00 Euro e sarà suddivisa in proporzione all'importo delle maggiorazioni di ciascun contratto³.

2.2 Capitale in caso di decesso qualora l'età dell'Assicurato all'atto del decesso sia inferiore o uguale a 70 anni e il decesso si verifichi dopo il quinto anno dalla data di decorrenza del premio

In tali ipotesi, l'importo del capitale in caso di decesso sarà pari alla somma tra il controvalore complessivo del numero delle quote degli OICR che compongono la Linea Guidata alla data di notifica del decesso e il capitale corrispondente alla parte di premio eventualmente investita in Gestione Separata aggiornato, al netto di eventuali riscatti parziali, fino alla data di notifica del decesso con le modalità descritte all'art. 2.3, il tutto maggiorato della percentuale (tasso aggiuntivo) indicata nella seguente tabella

Età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso	Tasso aggiuntivo*
fino a 65 anni	10%
tra 66 e 70 anni	5%

**I tassi aggiuntivi indicati sono applicati, in base all'età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso.*

L'importo della maggiorazione in caso di decesso non potrà in ogni caso superare i 200.000,00 Euro. Si precisa che qualora l'Assicurato del presente contratto sia al contempo Assicurato di uno o più contratti multiramo emessi da Zurich, e in caso di decesso la somma delle maggiorazioni di tali contratti ecceda nel complesso i 200.000,00 Euro, la maggiorazione complessiva dovuta sarà pari a 200.000,00 Euro e sarà riproporzionata in base all'importo del capitale in caso di decesso di ciascun contratto.

2.3 Capitale in caso di decesso Qualora l'età assicurativa dell'Assicurato all'atto del decesso sia superiore a 70 anni

In tale ipotesi, il capitale in caso di decesso sarà pari alla somma tra il controvalore complessivo del numero delle quote degli OICR che compongono la Linea Guidata alla data di notifica del decesso e il capitale corrispondente alla parte di premio eventualmente investita in Gestione Separata aggiornato, al netto di eventuali riscatti parziali, fino alla data di notifica del decesso con le modalità descritte all'articolo 2.4, il tutto maggiorato della percentuale (tasso aggiuntivo) indicata nella seguente tabella:

Età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso	Tasso aggiuntivo*
Oltre 70 anni	1%

**I tassi aggiuntivi indicati sono applicati, in base all'età assicurativa dell'Assicurato al momento del decesso.*

L'importo della maggiorazione in caso di decesso non potrà in ogni caso superare i 200.000,00 Euro

²Ad esempio: ipotizzando una somma tra controvalore delle Quote relative alla Linea Guidata MultiInvest e capitale aggiornato alla Data di Notifica del Decesso pari a €100.000 e ipotizzando che l'Assicurato alla data del decesso abbia un'età assicurativa di 67 anni, la maggiorazione riconosciuta sarà pari al 5% di tale somma e quindi a €100.0000*5%=5.000 €.

³Ad esempio: Ipotizzando di avere 3 contratti con il medesimo Assicurato e che la maggiorazione complessiva calcolata alla data di notifica del decesso sia pari a 250.000 € (20.000€ sul Contratto 1, 200.000€ sul Contratto 2 e 30.000€ sul Contratto 3) superiore quindi alla maggiorazione dovuta pari a 200.000€, la maggiorazione dovuta su ciascun contratto sarà riproporzionata come segue:

- Contratto 1: Maggiorazione dovuta = 20.000€/250.000€*200.000€ = 16.000€
- Contratto 2: Maggiorazione dovuta = 200.000€/250.000€*200.000€ = 160.000€
- Contratto 3: Maggiorazione dovuta = 30.000€/250.000€*200.000€ = 24.000€

Si precisa che qualora l'Assicurato del presente contratto sia al contempo Assicurato di uno o più contratti multiramo emessi da Zurich, e in caso di decesso la somma delle maggiorazioni di tali contratti ecceda nel complesso i 200.000,00 Euro, la maggiorazione complessiva dovuta sarà pari a 200.000,00 Euro e sarà riproporzionata in base all'importo del capitale in caso di decesso di ciascun contratto.

2.4 Regole per la valorizzazione del Capitale in caso di Decesso

Per la componente di Premio collegata alla Linea Guidata MultiInvest, per calcolare quanto dovuto da Zurich si fa riferimento al Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea Guidata MultiInvest al terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Notifica del Decesso.

Per Data di Notifica del Decesso si intende il Giorno Lavorativo in cui Zurich abbia ricevuto la copia del certificato di morte dell'Assicurato, nonché la richiesta di liquidazione sottoscritta dal/i Beneficiario/i designato/i completa dei documenti indicati nell'articolo 15.

Per ottenere le somme da versare al Beneficiario in seguito al decesso dell'Assicurato, Zurich effettua uno o più ordini di disinvestimento delle Quote.

Ove risulti impossibile calcolare il valore della Quota di uno o più OICR in cui la Linea Guidata MultiInvest è investita⁽⁴⁾ potrebbe non essere possibile disinvestire le Quote degli OICR alla data di disinvestimento sopra descritta (ovvero il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Notifica del Decesso) o per i 20 giorni successivi. In tale caso il Controvalore delle Quote sarà calcolato secondo i seguenti parametri:

1. in base all'ultimo valore della Quota disponibile per gli OICR di cui non è possibile calcolare il valore, esclusivamente nel caso in cui Zurich consideri tale valore congruo ed in linea con l'effettivo valore degli OICR. La valutazione della congruità sarà basata su: (a) il periodo di tempo intercorso dalla Data di Notifica del Decesso; (b) le condizioni di mercato in quel momento; (c) l'asset allocation degli OICR e la loro politica di investimento⁵; (d) la durata prevista della sospensione del calcolo del Valore della Quota; ed (e) i motivi che hanno determinato la sospensione del calcolo del Valore della Quota degli OICR⁶.
2. se Zurich non considera l'ultimo valore disponibile della Quota congruo ed in linea con l'effettivo valore di quegli OICR, il Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea Guidata MultiInvest sarà determinato sulla base del **"valore congruo"** o **"fair value"**⁷ del valore della Quota determinato da Zurich e calcolato, qualora possibile, sulla base delle informazioni disponibili. Il fair value del Valore della Quota sarà calcolato da Zurich in buona fede e comunicato per iscritto al/i Beneficiario/i: entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione, se il/i Beneficiario/i non intende/intendono accettare il valore proposto, può/possono chiedere che la prestazione in caso di decesso venga calcolata in base al primo valore della Quota degli OICR che verrà reso disponibile dalle Società di Gestione. In questo caso il/i Beneficiario/i accetta/accettano che Zurich effettui il pagamento entro i 30 (trenta) giorni successivi al giorno in cui sarà possibile calcolare il Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea Guidata MultiInvest e disinvestire le relative Quote. In caso di assenza di qualunque comunicazione ricevuta da Zurich entro 5 (cinque) giorni dalla data in cui il/i Beneficiario/i ha/hanno ricevuto la comunicazione da parte di Zurich il fair value si intende accettato.

Per la componente di Premio collegata alla Gestione Separata, si fa riferimento al capitale aggiornato secondo quanto previsto all'articolo 11.

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere **un ammontare inferiore del Premio** - collegati all'andamento degli OICR collegati alla Linea Guidata MultiInvest scelta dal Contraente.

Per una descrizione dettagliata dei rischi e delle possibili prestazioni garantite legati alla Linea Guidata MultiInvest e alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 11 lett. b).

Articolo 3 - Sottoscrizione del Contratto

Il Contratto può essere sottoscritto da soggetti maggiorenni, in possesso di codice fiscale italiano, domiciliati in Italia e residenti in Italia ai fini fiscali, o da persone giuridiche con sede legale in Italia e la residenza in Italia ai fini fiscali.

Al momento della sottoscrizione della Proposta, l'Assicurato non deve avere un'Età Assicurativa superiore a 80 anni o inferiore a 18 anni.

Il Contratto non può essere sottoscritto da fiduciarie che operino nell'interesse di una persona fisica che sia domiciliata e residente ai fini fiscali in uno Stato diverso dall'Italia.

⁴ Le circostanze in cui la Società di Gestione potrà differire o rifiutare le operazioni in quote sono richiamate all'articolo 12.

⁵ L'asset allocation è la strategia di suddivisione di un patrimonio in differenti tipologie di attività finanziarie (azioni, obbligazioni, liquidità, immobili, etc.). La politica di investimento rappresenta le modalità con cui la Società di Gestione vuole raggiungere l'obiettivo di investimento dell'OICR.

⁶ Ad esempio, l'ultimo valore della Quota disponibile potrebbe risultare non congruo perché: (i) è di molto precedente alla Data di Notifica del Decesso; (ii) è calcolato in un momento di flessione dei mercati e quindi non riflette l'attuale valore della Quota; (iii) la sospensione del calcolo del valore è dovuta ad eventi negativi che non erano noti al momento del calcolo e potrebbero incidere sul valore della quota.

⁷ Il "congruo valore" o *fair value* è il corrispettivo al quale la quota potrebbe essere acquistata sul mercato da un investitore ragionevole.

Il Contratto non può, inoltre, essere sottoscritto da trusts che operino nell'interesse di un disponente che sia domiciliato e residente ai fini fiscali in uno Stato diverso dall'Italia oppure operino nell'interesse di un trustee, un protector, un beneficiario o categoria di beneficiari identificabili, o di altri soggetti che esercitano il controllo effettivo finale sul trust, che siano residenti negli Stati Uniti d'America o US Territories⁸.

Il Contratto non può, infine, essere sottoscritto da persone giuridiche qualificabili come Passive NFFE (ovvero Entità non finanziaria estera passiva), ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95, delle disposizioni attuative e s.m.i., il cui titolare effettivo sia residente negli Stati Uniti d'America o US Territories.

Sezione II

Esclusioni e limitazioni

Articolo 4 - Esclusioni e Limitazioni

4.1 Esclusioni

Sono previste delle cause di esclusione dalla copertura assicurativa **nei casi in cui il decesso derivi direttamente o indirettamente da:**

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, rivoluzione, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o guerra civile e il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio dell'accadimento; l'esistenza di una situazione di guerra e similari in un paese al momento dell'arrivo dell'Assicurato implica l'esclusione dalla copertura assicurativa;
- eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
- pratica delle attività sportive pericolose, anche se praticate occasionalmente, come ad esempio sport aerei in genere (incluso il volo con ultraleggeri, deltaplani e parapendio), paracadutismo, bungee jumping, pugilato, speleologia, immersioni subacquee, alpinismo di grado superiore al terzo secondo la scala francese, arrampicata libera, torrentismo, automobilismo, motociclismo, motonautica, salto dal trampolino su sci o idrosci, sci o idrosci acrobatico, sport da combattimento e sport estremi in genere;
- incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avvenuto entro due anni dalla Data di Decorrenza di ciascun Premio;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti ed intossicazione farmacologica, o stati di alcolismo acuto e cronico;
- a sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata.

Qualora il decesso fosse riconducibile ad una delle cause sopra elencate Zurich liquiderà, in favore del/i Beneficiario/i designato/i, un importo pari alla somma tra:

- **il controvalore delle quote degli OICR che compongono la Linea Guidata alla data di notifica del decesso e**
- **il capitale corrispondente alla parte di premio eventualmente investita in Gestione Separata aggiornata fino alla data di notifica del decesso**

il tutto maggiorato di un tasso aggiuntivo pari allo 0,10%⁹.

Resta fermo il limite per la maggiorazione indicato all'articolo 2.

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere **un ammontare inferiore del Premio** - collegati all'andamento degli OICR collegati alla Linea Guidata MultiInvest scelta dal Contraente.

Per una descrizione dettagliata dei rischi e delle possibili prestazioni garantite legati alla Linea Guidata MultiInvest e alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 11 lett. b).

⁸ Per Stati Uniti d'America o US Territories si intendono i 50 Stati ricompresi negli Stati Uniti d'America, incluso Washington D.C. (distretto di Columbia) e i territori controllati dal governo federale degli Stati Uniti quali Guam, Puerto Rico, US Virgin Isles, American Samoa, Federated States of Micronesia, Midway Islands, Northern Mariana Islands, Republic of Palau e Republic of Marshal Islands.

⁹ Ipotizzando che il decesso avvenga per una delle cause di esclusione indicate, se il controvalore delle quote è pari ad esempio a € 100.000 e il capitale corrispondente alla parte di Premio versato nella Gestione Separata aggiornato fino alla Data di Notifica del Decesso è pari a € 50.000, il capitale in caso di decesso è pari a € 150.150, che equivale alla somma tra il controvalore delle quote e il capitale investito nella Gestione Separata aggiornato fino alla data di notifica del Decesso il tutto maggiorato dello 0,10% ((€ 100.000 + 50.000)*(1+0,10%) = € 100.150)

4.2 Limitazioni

L'assicurazione viene assunta senza visita medica. Conseguentemente la prestazione assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato è soggetta a regole specifiche nel caso in cui il decesso si verifichi nei 6 (sei) mesi successivi alla Data di Decorrenza di ciascun Premio (c.d. periodo di carenza).

Qualora il decesso dell'Assicurato si verifichi durante tale periodo di carenza, Zurich liquiderà al/i Beneficiario/i designato/i un importo pari alla somma tra:

- il controvalore delle quote degli OICR che compongono la Linea Guidata alla data di notifica del decesso e
- il capitale corrispondente alla parte di premio eventualmente investita in Gestione Separata aggiornata fino alla data di notifica del decesso

il tutto maggiorato di un tasso aggiuntivo pari allo 0,10%.

Resta fermo il limite per la maggiorazione indicato all'articolo 2.

La limitazione relativa al periodo di carenza non si applica, e pertanto Zurich liquiderà il Capitale in caso di Decesso in base alle regole ordinarie di cui all'articolo 2, nel caso in cui il decesso, pur essendo avvenuto nel periodo di carenza, sia conseguenza diretta di una delle cause di seguito specificate purché essa abbia avuto inizio successivamente alla Data di Decorrenza del Contratto:

- tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiuolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;
- shock anafilattico;
- infortunio, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere un ammontare inferiore del Premio - collegati all'andamento degli OICR collegati alla Linea Guidata MultiInvest scelta dal Contraente.

Per una descrizione dettagliata dei rischi e delle possibili prestazioni garantite legati alla Linea Guidata MultiInvest e alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 11 lett. b).

Articolo 5 - Documentazione medica

L'Assicurato autorizza, delega e conferisce mandato a Zurich ed ai Beneficiari a richiedere ed ottenere in suo nome e per suo conto, anche nell'interesse di Zurich e dei Beneficiari stessi, informazioni, certificazioni e documentazione medica, inclusi altresì dati personali e particolari categorie di dati relativi allo stato di salute ai fini della liquidazione della prestazione in caso di decesso prevista dal Contratto.

Proscioglie, altresì, dal segreto professionale tutti i medici e il personale sanitario alle cui prestazioni sia ricorso o dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del presente Contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, dopo il verificarsi del decesso, Zurich, e / o i Beneficiari, si rivolga al fine di ottenere informazioni necessarie per la corretta liquidazione della prestazione in caso di decesso.

Sezione III

Obblighi delle parti

Articolo 6 - Linee MultiInvest

6.1 Composizione delle Linee Guidate MultiInvest

Zurich effettua un'attività di composizione di ciascuna Linea Guidata MultiInvest individuando gli investimenti compatibili con il profilo di rischio di ciascuna Linea attraverso la selezione di OICR tra quelli collegabili al Contratto con le seguenti modalità.

a) Composizione delle Linee Guidate MultiInvest Active 20, MultiInvest Active 40 e MultiInvest Active 80

Per ciascuna Linea Guidata, Zurich ha definito uno specifico obiettivo di allocazione azionaria target predefinita. Ad esempio, la Linea Guidata MultiInvest Active 20, ha come proprio obiettivo target un'allocazione azionaria pari al 20% del totale della linea stessa.

Zurich MultiInvest

Condizioni contrattuali

Sulla base delle condizioni di mercato in essere al momento in cui Zurich definisce le allocazioni delle Linee Guidate, Zurich provvede a determinare e allocare conseguentemente i pesi percentuali degli OICR che compongono la Linea Guidata ripartendoli tra strumenti del mercato obbligazionario e azionario, nel rispetto dell'obiettivo target definito.

b) Composizione della Linea Guidata MultiInvest Active 50 ESG

La Linea Guidata MultiInvest Active 50 ESG è composta, in misura prevalente, da OICR, scelti da Zurich tra quelli collegabili al Contratto, che rispondono ai criteri degli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 2019/2088 (fattori ESG). In questo insieme posso rientrare OICR azionari, obbligazionari, bilanciati e flessibili che integrano i fattori ESG nella propria politica di investimento.

La composizione della Linea Guidata MultiInvest Active 50 ESG avviene selezionando gli OICR ESG, tra quelli collegabili al Contratto, più idonei a rappresentare le Linee Guidate attraverso un processo di classificazione degli OICR ESG che tenga conto del settore d'investimento nonché delle risultanze di analisi di tipo qualitativo e quantitativo (come ad esempio la valutazione del contesto di mercato di riferimento, la valutazione delle performance e dei livelli di rischio passati), a cui si aggiunge una valutazione complessiva del profilo di sostenibilità dei singoli OICR effettuata anche con il supporto di consulenti specializzati e utilizzando rating quantitativi forniti da provider esterni.

Al termine di tale attività di selezione, Zurich completa la composizione della Linea Guidata MultiInvest Active 50 ESG con l'assegnazione dei pesi percentuali agli OICR ESG selezionati.

c) Composizione delle Linee Guidate MultiInvest Essential 20 e MultiInvest Essential 80

Le Linee Guidate MultiInvest Essential 20 e MultiInvest Essential 80 sono composte, in misura prevalente, di OICR, indicizzati a specifici indici azionari e obbligazionari (c.d. "OICR Indicizzati").

In base alle condizioni di mercato in essere al momento in cui Zurich definisce le allocazioni delle Linee Guidate, Zurich procede ad allocare conseguentemente i pesi percentuali degli OICR che compongono la Linea Guidata suddividendoli tra strumenti del mercato obbligazionario e azionario.

d) Composizione della Linea Guidata MultiInvest Obiettivo Cedola

La Linea ha l'obiettivo di accrescere il capitale nell'orizzonte temporale consigliato e di produrre un eventuale flusso di reddito annuale (c.d. cedola) tramite l'investimento prevalente, con un target del 70%, in OICR di tipo azionario che investono in società con potenzialità di crescita dei dividendi nel lungo periodo altamente diversificate a livello settoriale e geografico e in OICR obbligazionari di tipo "investment grade" e/o ad alto rendimento (c.d. "high yield"), selezionati a livello globale.

Sulla base delle condizioni di mercato in essere al momento in cui Zurich definisce l'allocazione della linea guidata, Zurich provvede a determinare e allocare conseguentemente i pesi percentuali degli OICR che compongono la Linea Guidata ripartendoli tra strumenti del mercato obbligazionario e azionario, nel rispetto dell'obiettivo target definito.

L'attività di composizione delle Linee Guidate MultiInvest svolta da Zurich:

- avviene tramite l'utilizzo anche di dati quantitativi storici (che si riferiscono al passato) di misurazione del rischio e di performance che, pertanto, non sono rappresentativi di quelli futuri;
- non costituisce in alcun modo un impegno di Zurich a garantire un rendimento minimo dell'investimento finanziario né di restituzione dei Premi investiti nelle Linee Guidate MultiInvest.

Nell'ambito dell'attività di individuazione delle categorie d'investimento e degli OICR più rappresentativi del profilo di rischio prefissato di ciascuna Linea Guidata MultiInvest, Zurich non includerà nella composizione delle Linee Guidate MultiInvest gli OICR che hanno una politica di investimento non compatibile con il livello di rischio prefissato o con la corretta operatività di ciascuna Linea Guidata MultiInvest.

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere **un ammontare inferiore del Premio** - collegati all'andamento degli OICR collegati alla Linea Guidata MultiInvest scelta dal Contraente.

Per una descrizione dettagliata dei rischi e delle possibili prestazioni garantite legati alla Linea Guidata MultiInvest e alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 11 lett. b.

6.2 Attività di monitoraggio trimestrale

Zurich, esclusivamente su base trimestrale, effettua un'attività di monitoraggio della composizione in vigore delle Linee Guidate.

a) Attività di monitoraggio trimestrale delle Linee Guidate MultiInvest Active 20, MultiInvest Active 40, MultiInvest Active 80, MultiInvest Essential 20, MultiInvest Essential 80 e MultiInvest Obiettivo Cedola

Fermo restando che Zurich verifica nel continuo il rispetto dei limiti di rischiosità e dell'obiettivo specifico di allocazione azionaria massima attribuiti alle Linee Guidate, l'attività di monitoraggio trimestrale ha lo scopo di verificare, attraverso analisi quantitative e qualitative tipiche di ciascun mercato di riferimento, se la composizione delle Linee Guidate in vigore è ancora adatta a rappresentare il profilo di rischio della Linea scelta dal Contraente alla luce della situazione del mercato finanziario in quel momento. In base al

monitoraggio Zurich può decidere di cambiare la composizione della Linea Guidata, sostituendo gli OICR presenti e/o modificando la percentuale di investimento prevista in relazione agli OICR presenti.

b) Attività di monitoraggio trimestrale della Linea Guidata MultiInvest Active 50 ESG

Fermo restando che Zurich verifica nel continuo il rispetto dei limiti di rischiosità attribuiti alla Linea Guidata, l'attività di monitoraggio trimestrale delle Linee Guidate MultiInvest Active 50 ESG ha lo scopo di classificare gli OICR ESG attraverso analisi sia qualitative che quantitative (come, ad esempio, la valutazione del contesto di mercato di riferimento, la valutazione delle performance e dei livelli di rischio passati).

Inoltre, Zurich monitora il profilo di sostenibilità di ciascun OICR attraverso l'utilizzo di consulenti specializzati e di rating quantitativi forniti da data provider esterni riconosciuti sul mercato per controllare il permanere delle condizioni di ammissibilità degli OICR ESG.

Sulla base dei risultati ottenuti, Zurich assegna un punteggio ad ogni OICR ESG in base al quale viene eventualmente modificata la composizione della Linea Guidata MultiInvest Active 50 ESG.

Il Contraente prende atto che l'attività di monitoraggio delle Linee Guidate MultiInvest e l'eventuale modifica della composizione delle stesse sono effettuate esclusivamente su base trimestrale. Il Contraente si assume pertanto il rischio che le Linee Guidate non siano rappresentative del profilo di rischio scelto nel periodo intercorrente tra le date previste per lo svolgimento delle attività di monitoraggio trimestrale.

6.3 Ribilanciamento trimestrale delle Linee Guidate MultiInvest

A seguito dell'attività di monitoraggio trimestrale disciplinata all'articolo 6.2, Zurich effettua, se necessario, un ribilanciamento automatico riallocando le somme investite.

Il ribilanciamento, **se necessario**, avviene trimestralmente, nei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno, tramite operazioni di Switch automatici non gravate da costi a carico del Contraente.

Zurich **può non effettuare** un'operazione di Ribilanciamento trimestrale (i) qualora gli esiti dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6.2 non comportino una modifica della composizione in vigore delle Linee Guidate MultiInvest; ii) qualora sussistano turbolenze sui mercati di riferimento degli OICR che, a giudizio di Zurich, rendono preferibile -nell'interesse del Contraente - non riallocare le somme o (iii) in caso di eventi straordinari che riguardano gli OICR, descritti all'articolo 12.1.

L'operazione di ribilanciamento trimestrale viene effettuata in due fasi:

1. in una prima fase avviene il disinvestimento delle Quote degli OICR della Linea Guidata MultiInvest, che - a seguito dell'attività di monitoraggio trimestrale (vedi articolo 6.2 sopra) - risulta opportuno "vendere";
2. in una seconda fase Zurich provvede a investire il controvalore, derivante da tale disinvestimento, in Quote degli OICR compresi nella Linea Guidata MultiInvest (individuati a seguito dell'attività di monitoraggio trimestrale).

Zurich si impegna a comunicare ai Contraenti il riepilogo delle operazioni di Switch automatico svolte nell'ambito dell'attività di ribilanciamento in occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale.

6.3.1 Operazione di calcolo e pagamento della cedola collegata alla Linea MultiInvest Obiettivo Cedola

Al termine dell'operazione di Ribilanciamento del mese di agosto di ogni anno verranno effettuate le operazioni di calcolo e l'eventuale pagamento della cedola collegata alla Linea.

L'importo della cedola è calcolato applicando il un tasso (c.d. tasso di cedola) di cedola al Controvalore delle Quote investite nella Linea, quale risulta al termine della fase di investimento del processo di Ribilanciamento trimestrale del mese di agosto di ogni anno. Tale importo è prelevato dal controvalore della Linea tramite disinvestimento di quote. Pertanto, i Premi investiti nella Linea si riducono proporzionalmente per effetto del pagamento della cedola. Zurich determina il tasso di cedola in base ai rendimenti della Linea, prefissandosi come obiettivo che tale tasso sia pari almeno al 3% annuo. In caso di rendimenti annui lordi della Linea fino al 3% la cedola sarà pari a 0 e pertanto non verrà erogata. In caso di rendimenti annui lordi della Linea pari o superiori al 3%, la cedola sarà pari almeno al 3% e sarà determinata da Zurich e pubblicata sul proprio sito internet.

La Linea non offre garanzie di rendimento minimo, né di un flusso cedolare garantito, né di restituzione dei Premi investiti.

Zurich si riserva il diritto di non effettuare il calcolo e il pagamento della cedola qualora il rendimento della Linea non consenta di raggiungere l'obiettivo di tasso di cedola sopraindicato (rendimento della Linea inferiore al 3%), o sussistano contingenze di mercato che incidano negativamente sul rendimento della Linea e che, a giudizio di Zurich, rendono preferibile - nell'interesse del Contraente - non eseguire il pagamento, oppure in caso di eventi straordinari che riguardano gli OICR collegati alla Linea, descritti all'articolo 12.1. Le circostanze e le motivazioni per le quali Zurich potrà decidere di non effettuare il pagamento della cedola, saranno comunicate al Contraente al termine del processo di Ribilanciamento del mese di agosto e di calcolo dell'eventuale cedola con le modalità previste all'articolo 25. In caso di pagamento della cedola, Zurich si impegna a comunicare al Contraente il riepilogo dell'operazione di calcolo e pagamento con le stesse modalità.

Il tasso di cedola definito da Zurich, viene tempestivamente pubblicato sul sito internet della Compagnia.

Il pagamento è effettuato con bonifico bancario sul conto corrente intestato al Contraente indicato nel modulo di proposta. Il conto corrente può essere modificato a condizione che sia sempre intestato al Contraente e che ne sia data comunicazione per iscritto a Zurich. L'importo della cedola, quando pagato, sarà versato al netto delle imposte previste per legge. Si precisa che il pagamento della cedola (e il disinvestimento di quote) non verrà effettuato qualora l'importo sia inferiore a euro 100,00.

Il Contraente non può rinunciare al pagamento della cedola collegata alla Linea.
Il Contraente può effettuare operazioni di Riscatto Totale e Parziale in qualsiasi momento: lo Switch in ingresso verso la Linea è consentito a partire dal 1° gennaio 2026. Lo Switch uscita dalla Linea è consentito a partire dal 20 settembre 2026.
Non è possibile sottoscrivere la Linea e contestualmente esercitare le opzioni di cui agli artt 13.1 Take Profit, 13.2 Life Cycle.

Si precisa che le operazioni di disinvestimento di Quote non legate al pagamento della cedola richieste durante l'operazione di calcolo e eventuale pagamento della cedola verranno eseguite immediatamente dopo la conclusione di quest'ultimo.

Le operazioni di disinvestimento (Richieste di Recesso, Riscatto, liquidazione in caso di Decesso, Switch, l'erogazione delle prestazioni periodiche di cui all'articolo 13.2 e l'operazione di Take profit di cui all'articolo 13.2) pervenute in Zurich o previste durante l'operazione di Ribilanciamento, verranno eseguite immediatamente dopo la conclusione del Ribilanciamento.

6.4 Switch Straordinario e modifica delle Linee Guidate MultInvest

Nelle circostanze dettagliate all'articolo 12 che riguardano alcune vicende degli OICR che compongono le Linee Guidate MultInvest e che comportano la necessità di sostituire uno o più di questi OICR, Zurich potrà effettuare uno Switch Straordinario, senza attendere la data di Ribilanciamento trimestrale prevista. Lo Switch Straordinario è effettuato trasferendo il Controvalore delle Quote dell'OICR oggetto di sostituzione verso un altro OICR disponibile tra quelli collegabili al Contratto che sia stato valutato idoneo a rappresentare la Linea Guidata MultInvest scelta dal Contraente;

Zurich si impegna a comunicare ai Contraenti il riepilogo delle operazioni di Switch Straordinario in occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale.

Articolo 7 - Monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto

Allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente adeguata alle condizioni di mercato, Zurich effettua su base annuale un'attività di aggiornamento degli OICR collegabili al Contratto che può comportare (i) l'inserimento o (ii) l'eliminazione di uno o più OICR. Le informazioni riguardanti i nuovi OICR collegabili al Contratto saranno comunicate tempestivamente ai Contraenti.

In caso di eliminazione di un OICR dalla lista di quelli collegabili al Contratto, Zurich effettuerà uno Switch Straordinario, trasferendo il Controvalore delle Quote possedute dai contraenti dell'OICR oggetto di sostituzione verso un altro OICR disponibile tra quelli collegabili al Contratto che sia stato valutato idoneo a rappresentare la Linea Guidata MultInvest scelta dal Contraente.

Articolo 8 - Investimento dei Premi

I Premi, diminuiti dell'eventuale spesa di emissione (applicabile al solo premio Unico Iniziale se di importo inferiore a Euro 20.000,00) e dei caricamenti, sono investiti nella Linea Guidata e nella Gestione Separata secondo le indicazioni fornite dal Contraente. Per la parte di Premi collegati alla Linea Guidata, Zurich determina il numero delle quote da attribuire al contratto dividendo l'importo di ciascun premio, decurtato delle eventuali spese di emissione e dei caricamenti, per il valore della quota degli OICR che compongono la Linea Guidata del terzo giorno lavorativo successivo alla data in cui Zurich riceve l'incasso di ciascun premio. Zurich comunica al Contraente, entro 10 Giorni Lavorativi dalla data di investimento (ossia la data di valorizzazione delle Quote), l'avvenuta conversione del Premio Unico Iniziale in Quote degli OICR che compongono la Linea Guidata MultInvest mediante comunicazione scritta che indica:

- l'ammontare del Premio versato e del Premio investito;
- la Data di Decorrenza del Contratto;
- la data di valorizzazione delle Quote;
- il numero delle Quote attribuite a ciascun OICR che compone la Linea Guidata MultInvest scelta;
- il valore unitario delle Quote degli OICR e la data di valorizzazione.

In occasione di tale comunicazione Zurich comunica al Contraente anche il dettaglio dell'investimento nella Gestione Separata.

Una comunicazione contenente le stesse informazioni sarà trasmessa, con le stesse tempistiche, da Zurich al Contraente in occasione del versamento di ogni Premio Aggiuntivo e Versamento Programmato.

Se il Contraente versa nello stesso momento il Premio Unico Iniziale e un Premio Aggiuntivo, Zurich darà esecuzione prima all'investimento del Premio Unico Iniziale e solo quando le operazioni di investimento del Premio Unico Iniziale saranno state portate a termine verrà effettuato l'investimento del Premio Aggiuntivo.

Nel caso in cui vengano trasmesse a Zurich più richieste nello stesso Giorno Lavorativo, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch di cui al successivo articolo 9 ed infine alle operazioni di disinvestimento. **Il Contraente può indicare un ordine di esecuzione diverso.**

Articolo 9 - Operazioni di Switch

9.1 Operazioni di Switch

Il Contraente può chiedere a Zurich – utilizzando il relativo modulo di richiesta di Switch – di effettuare operazioni di trasferimento delle attività attribuite al contratto e collegate sia alle Linee Guidate sia alla Gestione Separata nei limiti e nei termini descritti di seguito (operazioni di Switch).

L'operazione di Switch in ingresso verso la Linea MultiInvest Obiettivo Cedola è consentita a partire dal 1° gennaio 2026. L'operazione di Switch in uscita dalla Linea MultiInvest Obiettivo Cedola è consentita a partire dal 20 settembre 2026.

a) Switch tra Linee Guidate

Il Contraente può sempre chiedere di disinvestire totalmente le quote degli OICR che compongono la Linea Guidata collegata al contratto per reinvestirle in quote degli OICR di un'altra Linea Guidata tra quelle disponibili. Il processo di disinvestimento/reinvestimento avverrà secondo le seguenti fasi:

1. disinvestimento della Linea Guidata di origine: in questa prima fase avverrà il disinvestimento di quote degli OICR della Linea Guidata di origine utilizzando il valore unitario delle quote degli OICR rilevate il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di richiesta di Switch;
2. investimento nella Linea Guidata di destinazione: una volta terminato il disinvestimento delle Quote relative gli OICR della Linea Guidata di origine, Zurich provvederà a investire il relativo controvalore, al netto dell'eventuale costo di Switch applicato, in quote degli OICR della Linea Guidata di destinazione utilizzando il valore delle quote degli OICR rilevate il terzo giorno lavorativo successivo al giorno in cui è terminato il disinvestimento descritto al punto 1.

b) Switch dalla Linea Guidata alla Gestione Separata

Il Contraente può sempre chiedere di disinvestire le Quote degli OICR che compongono la Linea Guidata collegata al contratto e reinvestirle nella Gestione Separata.

Tale operazione è possibile sempre che siano rispettati i limiti descritti al precedente articolo 11 lettera a) e fino ad un importo massimo tale per cui al termine dell'operazione di Switch il capitale investito in Gestione Separata non sia superiore al 40% della somma tra il controvalore complessivo del numero delle quote degli OICR collegati alla Linea Guidata MultiInvest e il capitale investito in Gestione Separata alla data di richiesta di Switch. Per il calcolo del controvalore delle quote degli OICR da disinvestire, Zurich utilizza il valore unitario delle quote così come rilevato alla precedente lettera a), punto 1.

c) Switch dalla Gestione Separata alla Linea Guidata

Trascorso un anno dalla data di decorrenza di ciascun premio nella Gestione Separata, il Contraente può chiedere, al massimo una volta all'anno in ogni anno solare, il trasferimento totale o parziale del capitale investito in Gestione Separata verso le Quote degli OICR della Linea Guidata collegata al contratto.

Il valore di switch in uscita dalla Gestione Separata è pari al capitale aggiornato fino al 31 dicembre immediatamente precedente la data di richiesta di Switch, ulteriormente aggiornato *pro rata temporis* fino alla data di richiesta di switch ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento realizzato dalla Gestione Separata al netto dei costi previsti all'articolo 17.7 e al netto degli eventuali costi di Switch.

Ai fini del reinvestimento in quote degli OICR della Linea Guidata, viene utilizzato il valore delle quote degli OICR così come rilevate alla precedente lettera a), punto 2.

9.2 Regole per le operazioni di Switch

La **Data di Richiesta di Switch** coincide con Giorno Lavorativo in cui, Zurich abbia ricevuto la Richiesta di Switch debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.

Le operazioni di Switch sono illimitate fatta eccezione per le operazioni relative al precedente punto c).

I primi due Switch richiesti nell'anno solare sono gratuiti, i successivi sono gravati di un Costo Amministrativo di Switch pari a 20,00 Euro.

Una volta portata a termine l'operazione di Switch, Zurich comunicherà al Contraente le seguenti informazioni:

- gli OICR coinvolti nello Switch;
- il numero, il valore della Quota degli OICR e il Controvalore delle Quote disinvestite e di quelle attribuite; e
- la/le data/e di esecuzione dell'operazione di Switch.

Allo scopo di tutelare Contraenti e salvaguardare l'equilibrio e la stabilità della Gestione Separata, **Zurich si riserva il diritto di non accettare le operazioni di Switch.**

Nel caso in cui alla Data di Richiesta di Switch siano in corso operazioni sulle Quote (ad esempio disinvestimenti) già disposte dal Contraente o da Zurich, l'operazione di Switch verrà presa in carico per l'esecuzione dopo la conclusione dell'operazione in corso.

Nel caso in cui siano inviate a Zurich nello stesso giorno più richieste da parte del singolo Contraente, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch ed infine alle operazioni di disinvestimento. **E' facoltà del Contraente indicare un ordine di esecuzione diverso.**

Articolo 10 - Ridirezionamento

Il Contraente che abbia richiesto di effettuare versamenti di Premi Aggiuntivi mediante l'attivazione del Piano di Versamenti Programmati di cui all'articolo 16.2 ha la facoltà di modificarne la frequenza e l'importo presentando la Richiesta di Ridirezionamento.

In seguito alla Richiesta di Ridirezionamento, tutti i Versamenti Programmati relativi al Piano pervenuti a Zurich in data successiva alla Data di Richiesta di Ridirezionamento saranno allocati secondo la nuova scelta sulla base delle istruzioni fornite dal Contraente.

Una volta eseguita da Zurich, la Richiesta di Ridirezionamento sostituirà interamente le istruzioni di investimento dei Premi Aggiuntivi in precedenza impartite dal Contraente.

Per **Data di Richiesta di Ridirezionamento** si intende il Giorno Lavorativo in cui Zurich abbia ricevuto la Richiesta di Ridirezionamento debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte. Il mancato rispetto del termine delle ore 12 di ciascun Giorno Lavorativo comporterà lo slittamento della Data di Richiesta di Ridirezionamento al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Resta inteso che il Contraente potrà presentare a Zurich un numero massimo di 4 (quattro) Richieste di Ridirezionamento entro ciascuna ricorrenza annuale del Contratto e le eventuali Richieste in eccesso rispetto a tale limite verranno respinte¹⁰.

Articolo 11 - Gestione Separata

Il Contraente ha la facoltà di destinare una porzione dei Premi oltre che ad una delle Linee Guidate MultiInvest sopra descritte, anche alla Gestione Separata denominata **Zurich Trend** il cui Regolamento è allegato al presente Contratto (Allegato 1).

a) Limiti di investimento

Il Contraente può destinare da un minimo dello 0% fino ad un massimo del 40% di ciascun premio nella Gestione Separata fermo restando che – in ogni caso – il cumulo premi massimo, al netto dei premi relativi ad eventuali riscatti parziali e operazioni di switch, che il singolo contraente può versare nella Gestione Separata **tenendo conto di tutte le polizze vita alla stessa collegate**, non potrà essere complessivamente superiore a 1 Milione di Euro.

Resta inteso che, a parziale deroga di quanto sopra indicato, il contraente può **in ogni caso** destinare fino al 10% dei Premi relativi al presente contratto alla Gestione Separata.

La percentuale investita in Gestione Separata può essere soggetta a modifica nel corso della durata contrattuale e può pertanto anche superare tale limite per i seguenti motivi:

- a seguito dell'andamento del valore della quota degli OICR che compongono la Linea Guidata;
- a seguito dell'erogazione della prestazione periodica ai sensi dell'articolo 13;
- a seguito dell'attivazione delle Opzione di Life Cycle e Take Profit ai sensi dell'articolo 13.

L'importo complessivo dei premi versati nella Gestione Separata Zurich Trend da un unico Contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, nei 12 mesi successivi alla data di decorrenza del primo contratto, non potrà essere superiore a 30 milioni di Euro. Si precisa inoltre che, fermo restando il limite sopra indicato, il cumulo dei premi complessivamente versati nella Gestione Separata Zurich Trend da un unico Contraente o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, non potrà risultare superiore a 90 Milioni di Euro.

b) Modalità e misura di aggiornamento del capitale assicurato

Zurich, entro il 31 dicembre di ciascun anno, determina la **misura di aggiornamento** del capitale assicurato da attribuire ai Contraenti.

Per misura di aggiornamento si intende il **rendimento realizzato dalla Gestione Separata** nel periodo di osservazione **dedotti i costi** indicati al successivo articolo 17. Per periodo di osservazione si intende, invece, il periodo di 12 mesi che si è concluso il 30 settembre precedente (periodo di osservazione 1/10 – 30/9).

La misura di aggiornamento, come sopra determinata, viene attribuita al Contratto con effetto 31 dicembre di ciascun anno.

La misura annua minima di aggiornamento garantita da Zurich è pari allo 0% per tutta la durata contrattuale

Il primo aggiornamento verrà applicato al Premio versato per la frazione di anno intercorsa tra la Data di Decorrenza del Contratto, oppure di Decorrenza del Premio, ed il 31 dicembre successivo.

Successivamente, il capitale assicurato, incrementato dei precedenti aggiornamenti, viene aggiornato annualmente ogni 31 dicembre con le medesime modalità. L'importo del capitale così aggiornato viene comunicato di volta in volta al Contraente.

In caso di Riscatto o decesso dell'Assicurato, il capitale aggiornato all'ultimo 31 dicembre precedente la Data di Richiesta di Riscatto o la Data di Notifica del Decesso, a seconda dei casi, viene ulteriormente capitalizzato pro rata per la frazione d'anno intercorsa tra il 31 dicembre precedente la richiesta di Riscatto o la Data di Notifica del Decesso e la data della richiesta di Riscatto o la Data di Notifica del Decesso, ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento realizzato dalla Gestione Separata nel periodo di osservazione, al netto dei costi previsti all'articolo 17¹¹.

Articolo 12 - Valore della Quota degli OICR

¹⁰ Così, se il Contratto è sottoscritto il 20 febbraio 2020, il Contraente può chiedere fino a 4 ridirezionamenti tra il 20 febbraio 2020 e il 20 febbraio 2021. Le richieste ulteriori entro questo periodo saranno respinte. Dal 20 febbraio 2021 al 20 febbraio 2022 il Contraente avrà a disposizione altri 4 ridirezionamenti, e così via.

¹¹ Ad esempio, per un contratto sottoscritto il 10 luglio 2022, se la Data di Richiesta di Riscatto è il 10 luglio 2025 e, relativamente alla Gestione Separata, il capitale aggiornato al 31 dicembre 2024 è pari a € 50.000, per calcolare il capitale aggiornato alla Data di Richiesta di riscatto verrà utilizzato il 75% del rendimento realizzato dalla gestione separata nel periodo di osservazione che si è concluso il 30 settembre 2024, da cui viene dedotta la Spesa di Gestione.

Quindi se, ad esempio, il rendimento realizzato dalla Gestione Separata è pari a 2,60% la misura di aggiornamento sarà pari a 0,65% cioè $2,60\% \times 75\% = 1,95\%$ da cui viene dedotta una Spesa di Gestione pari a 1,50%, come descritto descritta all'articolo 17.7. Il periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2024 e il 10 luglio 2025 è di 190 giorni. Il capitale aggiornato alla Data di Richiesta di Riscatto sarà quindi pari a $\text{€ } 50.000 \times (1 + 0,45\%)^{190/360} = \text{€ } 50.119$.

Gli OICR sono suddivisi in Quote di pari valore. Tale valore è espresso in Euro e viene calcolato periodicamente (es. giornalmente, settimanalmente, ecc.) da ciascuna Società di Gestione secondo la periodicità indicata nei prospetti e regolamenti relativi a ciascun OICR. Il valore della Quota dell'OICR è il prezzo al quale un investitore (e, quindi, anche Zurich) può sottoscrivere o chiedere il rimborso delle Quote.

Le Quote che verranno sottoscritte utilizzando i Premi versati appartengono a Zurich. Di conseguenza, né il Contraente né altri soggetti diversi da Zurich potranno vantare alcun diritto sugli OICR. Le Quote sono utilizzate al fine esclusivo di stabilire le prestazioni legate a tali OICR previste dal presente Contratto.

In tutti i casi in cui il valore della Quota dell'OICR è disponibile, Zurich provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito internet secondo le norme di legge di volta in volta applicabili.

Salvo ove diversamente previsto, nei giorni in cui – per qualunque ragione – non fosse disponibile il valore delle Quote degli OICR, Zurich considererà ai fini dell'esecuzione del Contratto il primo valore delle Quote degli OICR reso successivamente disponibile dalla Società di Gestione dell'OICR (o dalla banca depositaria dello stesso).

12.1 Eventi straordinari che riguardano gli OICR

a) Sospensione del calcolo del valore delle Quote

Le Società di Gestione degli OICR possono, ai sensi di ciascun regolamento dell'OICR¹², sospendere temporaneamente il calcolo del valore delle Quote, determinando la sospensione delle sottoscrizioni, dei riscatti e dei rimborsi delle Quote dell'OICR.

In tali casi Zurich può, in base alle condizioni di mercato al tempo vigenti e nell'interesse del Contraente:

1. sospendere le operazioni sulle Quote il cui valore non è disponibile (es. sottoscrizioni, rimborsi, Switch) che si sarebbero dovute eseguire il giorno della sospensione o successivamente, eseguendole non appena possibile con modalità tali da tutelare i Contraenti (es. eseguendo gli investimenti nel rispetto, ove necessario, della priorità temporale);
2. eseguire le operazioni di investimento dei Premi attraverso l'acquisto di Quote di OICR appartenenti alla categoria liquidità;
3. intraprendere eventuali altre azioni (es. eliminazione dell'OICR dalla lista di quelli collegabili al Contratto).

In tutti i casi sopra menzionati, Zurich informerà tempestivamente il Contraente interessato della sospensione. Se il Contraente chiede il Riscatto totale nei periodi di sospensione, Zurich invia una comunicazione con le informazioni fornite dalla Società di Gestione in merito alla sospensione, ove disponibili.

Il Contraente prende atto che gli OICR normalmente non consentono pratiche abusive che possano influire negativamente sugli interessi degli investitori (esempio le c.d. operazioni di "market timing" e "excessive trading"¹³). Al fine di tutelare gli interessi di tutti gli investitori, gli OICR si riservano pertanto il diritto di posticipare o rifiutare qualsiasi richiesta da parte degli investitori che abbiano praticato, o che siano sospettati di realizzare, tali pratiche; gli OICR possono inoltre riservarsi la facoltà, in tali circostanze e ai sensi dei rispettivi regolamenti, di applicare dei costi aggiuntivi. Zurich può decidere in tali casi di rifiutare la richiesta d'investimento in un OICR nell'interesse dei Contraenti.

Il Contraente prende altresì atto che gli OICR possono, ai sensi dei rispettivi regolamenti, riservarsi il diritto di sospendere le transazioni per aver ricevuto richieste il cui importo complessivo superi il valore prefissato dalla Società di Gestione nell'interesse di tutti gli investitori (c.d. "gate"). In tali circostanze, le richieste di transazioni saranno posticipate da Zurich alla prima data utile.

Zurich potrà decidere di rifiutare qualsiasi richiesta d'investimento in un OICR, qualora tale decisione fosse assunta nell'interesse dei Contraenti.

b) Liquidazione, fusione per incorporazione e variazioni della struttura

Le Società di Gestione possono assumere decisioni che alterano le caratteristiche degli OICR gestiti, quali, ad esempio, interventi straordinari di liquidazione, fusione per incorporazione e variazioni sostanziali della struttura. Tali eventi sono descritti nel prospetto e nel regolamento di ciascun OICR. Zurich si impegna a tenere aggiornati i Contraenti in merito agli eventuali cambiamenti che alterino le caratteristiche degli OICR collegati alle Linee Guidate MultiInvest, con particolare riguardo alle operazioni di:

- liquidazione;
- fusione per incorporazione con altri OICR gestiti dalla medesima Società di Gestione;
- variazioni sostanziali della struttura dell'OICR (quali, ad esempio, modifiche della politica di investimento).

Nei casi sopra menzionati Zurich a propria discrezione, potrà effettuare una operazione di Switch Straordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 6.4 in relazione alle Linee Guidate MultiInvest;

Se il Contraente che ha scelto una Linea Guidata MultiInvest effettua versamenti di Premi Aggiuntivi in relazione all'OICR interessato dall'evento successivamente alla data prevista per l'operazione di Switch Straordinario, i Premi verranno investiti nell'OICR individuato da Zurich per la sostituzione.

c) Sospensione delle sottoscrizioni

Le Società di Gestione possono sospendere le sottoscrizioni delle Quote di OICR in via definitiva.

In tal caso Zurich informerà i Contraenti interessati in tempo ragionevole dopo avere avuto notizia della circostanza da parte della Società di Gestione dell'OICR.

¹² Il Regolamento dell'OICR: è il documento che riporta la disciplina dell'OICR, e che include informazioni sull'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata dell'OICR stesso, ed altre caratteristiche (ivi compreso i costi, le situazioni di differimento delle operazioni in Quote, la liquidazione, la chiusura e la fusione per incorporazione).

¹³ Le pratiche di market timing consistono in operazioni di sottoscrizione e rimborso a breve termine aventi ad oggetto quote OICR; l'excessive trading riguarda le ipotesi di moltiplicazione artificiosa delle operazioni di acquisto/vendita di uno strumento finanziario.

In relazione ai Contratti per i quali sia stato attivato un Piano di Versamenti Programmati che coinvolge l'OICR interessato dalla sospensione, Zurich procederà a effettuare un Ribilanciamento straordinario delle Linee Guidate MultiInvest.

Articolo 13 - Opzioni aggiuntive

13.1 Piano di erogazione di prestazioni periodiche

Descrizione

Il piano di erogazione di prestazioni periodiche prevede il pagamento al Contraente, per una durata di tempo prestabilita, di una prestazione di importo fisso calcolata in proporzione ai Premi versati tramite disinvestimento delle Quote come descritto di seguito.

Condizioni di attivazione

Il piano può essere attivato al momento della sottoscrizione della Proposta, oppure in un momento successivo nel corso del Contratto a condizione che l'ammontare dei Premi versati e investiti in una Linea Guidata MultiInvest (riproporzionati in caso di eventuali Riscatti parziali e switch), al momento dell'attivazione del Piano, sia pari ad almeno Euro 30.000,00.

Il piano non può essere attivato se sono attive le Opzioni Take Profit o Life Cycle.

Il piano non può essere attivato in caso di sottoscrizione della Linea Multiinvest Obiettivo Cedola.

In caso di attivazione del piano in un momento successivo alla sottoscrizione della Proposta, Zurich invierà al Contraente conferma dell'avvenuta attivazione.

Caratteristiche e prestazioni

Il Contraente, in sede di attivazione, può personalizzare il Piano scegliendo:

- una durata di 5 o di 10 anni;
- la frequenza del pagamento, che può essere semestrale o annuale;
- un importo della prestazione periodica pari al:
 - **3% o 5%** della somma dei Premi versati (al netto delle parti di Premio eventualmente riscattate) e investiti nella Linea Guidata MultiInvest, se la frequenza di erogazione scelta è annuale;
 - **1,5% o 2,5%** della somma dei Premi versati (al netto delle parti di Premio eventualmente riscattate) e investiti nella Linea Guidata MultiInvest, se la frequenza di erogazione scelta è semestrale.

In ogni caso, l'importo minimo della prestazione periodica dovrà essere almeno pari a Euro 500,00 in caso di attivazione di un piano con frequenza di erogazione annuale e a Euro 250,00 in caso di attivazione di un Piano con frequenza di erogazione semestrale.

L'erogazione delle prestazioni avviene in concomitanza con la ricorrenza semestrale o annuale della Data di Decorrenza del Contratto¹⁴.

Si precisa che, anche nel caso in cui l'opzione sia stata attivata in un momento successivo alla sottoscrizione del Contratto, la data di riferimento per l'erogazione della prestazione periodica programmata sarà la data di ricorrenza annuale o semestrale del Contratto.

Il primo pagamento della prestazione periodica verrà effettuato a partire dalla ricorrenza semestrale o annuale successiva alla data ricezione della richiesta di attivazione del piano purché tra tale data e la ricorrenza di erogazione della prestazione periodica intercorrano almeno 15 giorni.

Qualora il Contraente versi un Premio Aggiuntivo nel corso della durata del piano, potrà decidere se far rientrare tale Premio Aggiuntivo nel piano. In questo modo l'importo della prestazione periodica verrà aumentato. In tal caso la nuova prestazione periodica verrà erogata a partire dalla ricorrenza semestrale o annuale successiva alla Data di Decorrenza del Premio Aggiuntivo purché tra tale data e la ricorrenza di erogazione della prestazione periodica intercorrano almeno 15 giorni.

L'erogazione della prestazione avviene tramite un'operazione di disinvestimento proporzionale di tutte le Quote degli OICR che compongono la Linea Guidata MultiInvest. Le Quote corrispondenti alla prestazione periodica verranno disinvestite proporzionalmente su tutti gli OICR che compongono la Linea Guidata MultiInvest.

Il calcolo delle Quote da disinvestire dalla Linea Guidata MultiInvest verrà effettuato utilizzando il valore della Quota degli OICR che compongono la Linea Guidata MultiInvest alla data della ricorrenza di erogazione mentre il disinvestimento sarà effettuato utilizzando il valore della Quota del terzo Giorno Lavorativo successivo al giorno della ricorrenza di erogazione della prestazione periodica.

Il pagamento della prestazione è effettuato con bonifico bancario, sul conto corrente intestato al Contraente indicato nella richiesta di attivazione del piano. Il conto corrente può essere modificato, a condizione che sia sempre intestato al Contraente e che ne sia data comunicazione per iscritto. L'importo verrà liquidato al netto delle imposte previste per legge.

Attività in corso di Contratto

In corso di Contratto il Contraente può:

- revocare il piano;
- attivare un nuovo piano se il precedente sia scaduto o sia stato dallo stesso revocato;
- modificare l'importo della prestazione periodica nonché la frequenza di erogazione.

Il pagamento della prestazione verrà interrotto nel caso in cui il piano sia scaduto o revocato dal Contraente e in caso di esaurimento per totale disinvestimento delle Quote degli OICR collegati alla Linea Guidata MultiInvest.

¹⁴ Ad esempio, se la decorrenza del Contratto è il 15 gennaio, il pagamento della prestazione periodica con frequenza annuale avverrà il 15 gennaio di ogni anno. Nel caso in cui il Contraente abbia scelto a frequenza semestrale il pagamento avverrà il 15 giugno e il 15 gennaio di ogni anno.

Nel corso di un anno solare è consentita una sola operazione di attivazione del piano a seguito di disattivazione.

La data di efficacia della revoca, nuova attivazione o modifica dell'importo e/o della frequenza avranno effetto a partire dalla ricorrenza semestrale o annuale successiva purché la richiesta pervenga a Zurich con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto a tale ricorrenza semestrale o annuale.

A fronte del pagamento di ogni prestazione periodica Zurich provvede ad inviare una comunicazione al Contraente recante le seguenti informazioni:

- data di pagamento della prestazione;
- numero delle quote disinvestite e loro valore unitario alla data disinvestimento;
- importo lordo della prestazione periodica;
- ritenuta fiscale e importo netto della prestazione.

13.2 Take Profit

Descrizione

L'opzione Take Profit è caratterizzata da una serie di Switch automatici di importo pari agli eventuali risultati positivi ottenuti sugli investimenti nella Linea Guidata MultiInvest collegata al Contratto, verso la Gestione Separata.

Zurich effettua lo Switch automatico a condizione che la Linea Guidata MultiInvest abbia fatto registrare un guadagno del Controvalore delle Quote degli OICR che la compongono superiore alla percentuale obiettivo definita dal Contraente alla data di sottoscrizione dell'opzione. **In ogni caso, l'importo minimo della plusvalenza dovrà essere almeno pari a 100,00 Euro.**

Condizioni di attivazione

L'opzione può essere attivata al momento della sottoscrizione della Proposta, oppure in un momento successivo.

L'adesione all'opzione Take Profit non è cumulabile con altre opzioni.

L'opzione è attivabile a condizione che il cumulo dei Premi versati al momento dell'attivazione dell'opzione, al netto dei Premi relativi a eventuali riscatti parziali, sia pari ad almeno 30.000 Euro.

L'opzione Take Profit rimane attiva per tutta la durata del Contratto fino a quando non venga disattivata dal Contraente.

L'opzione non può essere attivata in caso di sottoscrizione della Linea MultiInvest Obiettivo Cedola.

Caratteristiche e prestazioni

Al momento dell'attivazione il Contraente indica la percentuale obiettivo (non modificabile) a scelta tra uno dei seguenti parametri: 5% o 10 %.

Ad ogni ricorrenza annuale della Data di Decorrenza del Contratto (Data di Controllo) Zurich determina l'eventuale risultato positivo ottenuto sulla Linea Guidata MultiInvest collegata al Contratto calcolando il guadagno del capitale investito nella Linea Guidata MultiInvest nel seguente modo:

- alla prima Data di Controllo** viene confrontato il Controvalore delle Quote relative a ciascun Premio (utilizzando l'ultimo valore della Quota disponibile), con il Controvalore delle Quote relative allo stesso Premio alla data di adesione all'opzione Take Profit o alla data di ingresso del Premio, se successiva
- alle Date di Controllo successive** viene confrontato il Controvalore delle Quote relative a ciascun Premio (utilizzando l'ultimo valore della quota disponibile), con il valore maggiore tra il (i) Controvalore delle Quote relative allo stesso Premio alla Data di Controllo precedente o alla data di ingresso del Premio, se successiva e (ii) il Controvalore delle Quote relative allo stesso Premio alla data di adesione all'opzione Take Profit o alla data di ingresso del Premio, se successiva.¹⁵

Qualora la misura percentuale del guadagno del capitale investito – calcolato come sopra – sia superiore alla percentuale obiettivo indicata dal Contraente, Zurich effettua lo Switch automatico della plusvalenza nella Gestione Separata.¹⁶

Lo Switch Automatico della plusvalenza avviene disinvestendo un numero di Quote che viene calcolato dividendo la plusvalenza per il valore delle quote degli OICR che compongono la Linea Guidata MultiInvest del terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di controllo. L'importo così ottenuto viene investito contestualmente in Gestione Separata.

A seguito dello Switch automatico effettuato nell'ambito dell'opzione Take Profit, Zurich invia al Contraente una comunicazione con l'indicazione del nuovo capitale assicurato relativo alla Gestione Separata e, in merito alla Linea Guidata MultiInvest, del valore unitario delle Quote alla data di effetto dello Switch Automatico e del Controvalore delle Quote alla medesima data.

13.3 Life Cycle

¹⁵Ad esempio, ipotizzando che alla data di adesione all'opzione Take profit il controvalore delle quote relativo al Premio è pari a €100.000 e che *alla seconda data di controllo* il controvalore delle quote relative a quel premio è pari a €110.000:

i) se data di controllo precedente il controvalore delle quote relative a quel premio era pari a €90.000, la plusvalenza viene calcolata rispetto al controvalore alla data di adesione all'opzione ed è quindi pari a €10.000.

ii) se alla data di controllo precedente il controvalore delle quote relative a quel premio era pari a €104.000, la plusvalenza viene calcolata rispetto al controvalore alla data di controllo precedente ed è quindi pari a €6.000.

¹⁶Ad esempio, ipotizzando che la percentuale obiettivo scelta è il 5% e che alla data di adesione all'opzione Take profit il controvalore delle quote relativo al Premio è pari a €100.000, se ad esempio *alla prima data di controllo* il controvalore delle quote relative a quel premio è pari a €106.000, con una percentuale di guadagno del 6% superiore alla percentuale obiettivo, verrà effettuato uno switch della plusvalenza pari a €6.000 dalla Linea Guidata MultiInvest alla Gestione Separata. Se invece il controvalore delle quote relative a quel premio è pari ad esempio a €104.000, con una percentuale di guadagno pari al 4% e quindi inferiore alla percentuale obiettivo, lo switch non verrà effettuato.

Zurich MultiInvest

Condizioni contrattuali

Descrizione

A seguito dell'attivazione dell'opzione Life Cycle viene avviato un programma di Switch automatici che trasferiscono una parte del Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la **Linea Guidata MultInvest Active 80**, ove scelta dal Contraente, verso la Gestione Separata, a seconda dell'Età Assicurativa dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalla seguente tabella:

Fascia età	% Linea Guidata MultInvest Active 80	% in Gestione Separata
Combinazione valida fino a 35 anni compresi	90%	10%
Combinazione valida da 36 a 40 anni compresi	85%	15%
Combinazione valida da 41 a 45 anni compresi	80%	20%
Combinazione valida da 46 a 50 anni compresi	70%	30%
Combinazione valida da 51 a 55 compresi	65%	35%
Combinazione valida da 56 a 60 compresi	50%	50%
Combinazione valida da 61 a 65 compresi	35%	65%
Oltre 65	10%	90%

Condizioni di attivazione

L'opzione Life Cycle è attivabile al momento della sottoscrizione della Proposta oppure in un momento successivo, a condizione che l'Assicurato non abbia un'Età Assicurativa maggiore di 55 anni e che i Premi versati siano investiti integralmente nella Linea Guidata MultInvest Active 80 e, eventualmente, nella Gestione Separata.

Se l'opzione viene attivata alla sottoscrizione del Contratto l'allocazione iniziale indicata in Proposta dovrà essere quella corrispondente all'Età Assicurativa dell'Assicurato in quel momento.

Se l'opzione viene attivata in un momento successivo, l'allocazione verrà adeguata all'Età Assicurativa dell'Assicurato alla prima data di osservazione annuale (1° aprile) successiva all'attivazione.

L'adesione a tale opzione non è cumulabile con altre opzioni.

L'opzione non può essere attivata in caso di sottoscrizione della Linea Multinvest Obiettivo Cedola.

Caratteristiche e prestazioni

Il 1° aprile di ciascun anno (data di Switch automatico) Zurich effettua uno Switch automatico in funzione dell'Età Assicurativa dell'Assicurato, secondo quanto previsto dalla tabella sopra riportata.

Ai fini dell'operazione di Switch automatico Zurich calcola il valore del Contratto considerando:

- **per la parte di Premi collegata alla Linea Guidata MultInvest**, il Controvalore delle Quote degli OICR che la compongono del terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di Switch Automatico.
- **per la parte di Premi collegata alla Gestione Separata**, l'intero capitale aggiornato come determinato all'articolo 11.

In seguito a tale operazione, l'intero valore del Contratto e i successivi eventuali Premi Aggiuntivi vengono ripartiti secondo le percentuali indicate in tabella fino alla data fissa di Switch automatico successivo.

Le eventuali richieste di Switch non previste dal programma ai sensi dell'opzione Life Cycle verranno considerate come implicita richiesta di revoca dell'opzione.

A seguito dello Switch automatico effettuato nell'ambito dell'opzione di Life Cycle, Zurich invia al Contraente una comunicazione con l'indicazione del nuovo capitale assicurato relativo alla Gestione Separata e, in merito alla Linea Guidata MultInvest, del valore delle Quote alla data di effetto dello Switch Automatico e del Controvalore delle Quote alla medesima data.

Articolo 14 - Beneficiari

14.1 Designazione dei Beneficiari

Il Contraente, salva sua espressa diversa volontà, designa in forma nominativa il/i Beneficiario/i cui spetta la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato. La designazione in forma nominativa del/i Beneficiario/i contiene i dati anagrafici completi dello/gli stesso/i, incluso il codice fiscale e/o la partita IVA italiana o estera e i relativi recapiti anche di posta elettronica.

Qualora il Contraente, per sua espressa volontà, voglia designare il/i Beneficiario/i in forma generica anziché nominativa, Zurich potrà incontrare maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i.

In nessun caso è prevista e consentita la possibilità di designare "Beneficiari segreti", diversi dalla forma generica, ovvero soggetti il cui nominativo non è conosciuto da Zurich sino al momento della prestazione.

Il Contraente, in caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare i dati anagrafici di un referente terzo, diverso dal/i Beneficiario/i, a cui Zurich potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali modifiche o revoche devono essere comunicate a Zurich per iscritto o disposte per testamento.

La designazione potrà essere revocata o modificata dal Contraente in qualsiasi momento ad eccezione dei seguenti casi:

- (i) dopo che il Contraente abbia comunicato per iscritto a Zurich di rinunciare al diritto di revoca ed il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich di accettare il beneficio; e

(ii) in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, qualora il Beneficiario abbia comunicato per iscritto a Zurich la propria intenzione di richiedere il beneficio.

Gli eredi del Contraente non possono modificare la designazione del Beneficiario dopo il decesso del Contraente.

Nel caso previsto dal punto (i) che precede, e dopo il decesso del Contraente, il Recesso, il Riscatto totale o il Riscatto parziale, la costituzione di pegno, vincolo e cessione del Contratto richiedono il consenso scritto del/i Beneficiario/i.

In mancanza di espressa designazione, Beneficiario delle prestazioni di Zurich è il Contraente medesimo o, qualora quest'ultimo coincida con l'Assicurato, gli eredi testamentari o, in mancanza, i suoi eredi legittimi.

14.2 Designazione di più di un Beneficiario

Qualora il Contraente **designi espressamente più di un Beneficiario**, la ripartizione percentuale del beneficio tra i diversi Beneficiari dovrà essere specificata in modo chiaro per iscritto. In assenza di precise indicazioni, la ripartizione del beneficio avverrà in parti uguali.

14.3 Designazione degli eredi come Beneficiari

Il Contraente può individuare i Beneficiari **con il generico riferimento agli eredi** (siano essi legittimi o testamentari), indicando **espressamente le quote per la ripartizione delle prestazioni assicurative. Tali criteri di ripartizione possono essere comunicati a Zurich in qualsiasi momento, oppure riportati nel testamento.**

In mancanza di tale indicazione Zurich farà riferimento alle norme civilistiche (o al testamento) **soltanto per l'individuazione** corretta dei Beneficiari, mentre il beneficio sarà suddiviso tra gli stessi **in parti uguali.**

14.4 Decesso di un Beneficiario

Qualora un Beneficiario muoia prima dell'Assicurato, salvo il caso di designazione irrevocabile di cui all'art. 14.1, il Contraente deve aggiornare la designazione dei Beneficiari.

In mancanza, Zurich ripartirà il beneficio di competenza del Beneficiario deceduto tra gli **eredi legittimi o testamentari di quest'ultimo** come segue:

1. nel caso di designazione di più di un Beneficiario ai sensi del precedente articolo 14.2: in parti uguali;
2. nel caso di designazione degli eredi come Beneficiari ai sensi caso del precedente articolo 14.3: secondo le norme civilistiche sulla rappresentazione a favore dei discendenti di cui agli articoli 467 e seguenti del Codice Civile o quelle in materia di legittimari di cui agli articoli 536 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 15 - Pagamenti

15.1 Pagamenti del Capitale in caso di Decesso

Valutazione di Zurich e pagamento

Il termine entro il quale viene effettuato il pagamento del Capitale in caso di Decesso varia a seconda che i Beneficiari abbiano trasmesso o meno tutta la documentazione a loro richiesta, come indicato di seguito.

Se i Beneficiari hanno trasmesso tutta la documentazione elencata al successivo articolo 15.3 lettera b) operano i seguenti termini:

1) In caso di esito positivo della valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta e verificata l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento, Zurich eseguirà il pagamento del Capitale in caso di Decesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui Zurich ha ricevuto la richiesta di liquidazione;

2) In caso di esito negativo della valutazione svolta sulla completezza e correttezza della documentazione ricevuta, Zurich comunica ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di liquidazione.

La data di ricezione della richiesta di liquidazione coincide con quella di ricevimento da parte di Zurich, oppure con la data di ricezione da parte dell'intermediario, se antecedente.

Le richieste di pagamento presentate con documentazione incompleta potrebbero prolungare i tempi di liquidazione.

Solo nel caso in cui i Beneficiari abbiano

- trasmesso a Zurich la dichiarazione scritta di impossibilità a reperire tutta o parte della documentazione relativa al decesso; oppure
- sottoscritto idonee richieste e autorizzazioni e conferito specifica procura a Zurich ai sensi del successivo Articolo 15.3 lettera b)

Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di Decesso entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione elencata al successivo articolo 15.3 lettere (b) punto A, (b) punto B, (b) punto D e, relativamente all'articolo 15.3 lettera (b) punto C dal ricevimento di:

- Documentazione disponibile e
- Dichiarazione scritta di impossibilità a reperire tutta o parte della documentazione relativa al decesso (nella forma di una dichiarazione scritta) e/o
- Richieste e autorizzazioni o specifica procura a Zurich

La data di ricezione della documentazione coincide con quella di ricevimento da parte di Zurich, oppure con la data di ricezione da parte dell'intermediario, se antecedente.

Entro i limiti di tempo sopra specificati Zurich potrà formulare l'eventuale richiesta di documentazione probatoria ulteriore come previsto all'articolo 15.3 lettera (b) punto E. In tal caso Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di Decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro i limiti di tempo sopra specificati per motivi diversi da casi di forza maggiore, Zurich sarà tenuta a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento maturati al tasso di interesse legale vigente.

Il pagamento da parte di Zurich, relativo al Capitale in Caso di Decesso a fronte del presente articolo sarà effettuato in un'unica soluzione con bonifico bancario sul conto corrente dei/del Beneficiari/o aperto nello stesso Stato in cui i/il Beneficiari/o hanno/ha la residenza fiscale, al termine del processo di liquidazione.

15.2 Pagamenti del capitale in caso di Riscatto totale/parziale

Zurich esegue i pagamenti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riscatto inviata a Zurich con le modalità indicate all'articolo 25 purché corredata dalla documentazione descritta al seguente articolo 15.3 lettera a).

Zurich esegue i pagamenti tramite bonifico bancario sul c/c del Contraente aperto nello stesso Stato in cui il Contraente ha la residenza fiscale.

La data di ricezione della richiesta di riscatto coincide con quella di ricevimento da parte di Zurich, oppure con la data di ricezione da parte dell'intermediario, se antecedente.

Le richieste di pagamento presentate con documentazione incompleta potrebbero prolungare i tempi di liquidazione.

Qualora il pagamento non fosse eseguito entro il limite di tempo sopra specificato per motivi diversi da casi di forza maggiore, Zurich sarà tenuta a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento maturati al tasso di interesse legale vigente.

15.3 Documentazione richiesta da Zurich per procedere ai pagamenti

La richiesta di pagamento dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) in caso di Riscatto totale/parziale o di attivazione del Piano di erogazione di Prestazioni periodiche:

- richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente compilata anche attraverso gli appositi moduli disponibili presso l'intermediario completa, nel caso di liquidazione a mezzo bonifico bancario, dell'indicazione degli estremi del conto corrente bancario su cui accreditare la prestazione;
- fotocopia del codice fiscale e di un documento d'identità in corso di validità del Contraente;
- nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente, fotocopia della carta d'identità dell'Assicurato in corso di validità, o altro documento equivalente, che dimostri che l'Assicurato è ancora in vita.

b) in caso di decesso dell'Assicurato:

A seguito del decesso dell'Assicurato, i Beneficiari designati ai sensi dell'articolo 14 o, nel caso di decesso degli stessi, i loro eredi (i "Beneficiari" o il "Beneficiario") dovranno inviare a Zurich la documentazione di seguito specificata, all'indirizzo specificato all'articolo 25 ovvero inoltrarli alla stessa per il tramite degli intermediari.

A. Richiesta di pagamento

La richiesta di pagamento, sottoscritta da ciascun Beneficiario dovrà contenere le seguenti informazioni:

- nome, cognome e codice fiscale di ciascun Beneficiario e, relativamente ai Beneficiari che non siano anche Contraenti della Polizza, copia del tesserino contenente il codice fiscale;
- copia di documento di identità di ciascun Beneficiario in corso di validità anche alla data di pagamento da parte di Zurich;
- IBAN di ciascun Beneficiario;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale dell'Assicurato;
- nome, cognome e (se conosciuto) codice fiscale del Contraente;
- numero di Polizza (se conosciuto);
- dichiarazione sottoscritta da ciascun Beneficiario contenente i dati richiesti dalla normativa F.A.T.C.A. (acronimo di "Foreign Account Tax Compliance Act") e in materia di scambio automatico di informazioni fiscali (c.d. normativa DAC2 e CRS);
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali sottoscritta da ciascun Beneficiario (ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali);
- dichiarazione contenente i dati richiesti dalla normativa antiriciclaggio sottoscritta da ciascun Beneficiario.

Il Contraente per sé e per conto degli aventi diritto prende atto che i contenuti della richiesta di pagamento potrebbero variare nel corso della durata del Contratto, anche a seguito di variazione alle norme applicabili allo stesso. In tali casi, Zurich informerà il Contraente e l'eventuale Beneficiario irrevocabile conformemente a quanto stabilito all'articolo 31 "Modifiche contrattuali".

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso l'intermediario e sul proprio sito internet un fac simile di richiesta di pagamento, per coloro che ritengono di farne uso.

Zurich si riserva di chiedere l'originale della Polizza qualora il Beneficiario intenda far valere condizioni contrattuali difformi rispetto a quanto in possesso da Zurich o qualora questa contesti l'autenticità della Polizza o di altra documentazione contrattuale che il Beneficiario intenda far valere.

B. Certificato di morte dell'Assicurato

Certificato relativo al decesso emesso dall'ufficiale di stato civile.

C. Documentazione relativa al decesso

Certificato del medico di base con anamnesi e data della diagnosi di tutte le patologie.

I Beneficiari – al fine di agevolare il pagamento da parte della Società – potranno inviare, qualora disponibile, anche il modulo ISTAT relativo al decesso redatto e sottoscritto dal medico competente.

Qualora la documentazione elencata in questo paragrafo non sia reperibile o il Beneficiario non riesca ad ottenerla dai soggetti terzi competenti a produrla, come nel caso in cui non abbia titolo legale in base alle leggi vigenti (ad esempio Beneficiari non legati da vincoli familiari con l'Assicurato), il Beneficiario produrrà a Zurich una dichiarazione scritta di impossibilità a reperire la documentazione relativa al decesso. Il Contraente prende atto che Zurich, in virtù di mandato conferito dall'Assicurato anche nell'interesse di Zurich al momento della sottoscrizione del Contratto, a sua discrezione potrà attivarsi direttamente, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, al fine di ottenere l'eventuale documentazione non prodotta dai soggetti terzi competenti a produrla.

Inoltre il Beneficiario avrà la facoltà di sottoscrivere idonee richieste e autorizzazioni e conferire specifica procura affinché Zurich nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, possa richiedere la documentazione stessa.

Zurich potrà altresì attivarsi per reperire ogni ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario che consenta a Zurich di ricostruire l'esattezza e la completezza delle cause del decesso e/o delle dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio anche tramite utilizzo del mandato conferito dall'Assicurato e dal Beneficiario.

D. Documentazione relativa ai Beneficiari e loro designazione

1a) Se il Contraente non ha lasciato testamento, i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti che il Contraente non ha lasciato testamento:

- o atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale oppure
- o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

1b) Se il Contraente ha lasciato testamento, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

2) Se la designazione del beneficio sia stata fatta dal Contraente genericamente a favore degli eredi (ossia, sia priva di qualsiasi riferimento a specifici soggetti), i Beneficiari dovranno inviare, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi (siano essi legittimi o testamentari):

- o atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale oppure
- o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, i Beneficiari dovranno inviare copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

3) Nel caso di Beneficiari minorenni e/o incapaci e/o sottoposti ad amministrazione di sostegno, il Beneficiario dovrà fornire copia autenticata del decreto del Giudice Tutelare che:

- (i) autorizza la riscossione degli importi spettanti;
- (ii) individua il soggetto titolato a sottoscrivere la richiesta di pagamento indicata al punto A precedente;
- (iii) indica il conto corrente relativo alla tutela su cui effettuare l'accredito.

Il pagamento verrà effettuata tramite accredito delle somme sul conto corrente relativo alla tutela ed individuato nel provvedimento del Giudice Tutelare.

4) Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato anche a favore degli eredi del Beneficiario, gli stessi dovranno fornire, alternativamente e a loro scelta, uno dei seguenti documenti dal quale risulti chi sono gli eredi del Beneficiario (siano essi legittimi o testamentari):

- o atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale oppure
- o dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata innanzi ad un pubblico ufficiale e contenente il consenso affinché la Società ne faccia uso secondo quanto disposto, anche in termini di sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o di formazione o uso di atti falsi, dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Inoltre, nel caso di eredi testamentari, copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento del Beneficiario redatto da un pubblico ufficiale che precisi che il testamento sia l'ultimo che si conosce, abbia i requisiti di validità di forma e non sia stato impugnato da alcuno.

Nel caso in cui il Capitale in caso di Decesso risulti superiore a Euro 200.000,00 il Beneficiario o i suoi eredi dovranno inviare obbligatoriamente l'atto notorio redatto da un notaio o presso un tribunale.

Al fine di agevolare i Beneficiari, Zurich mette a disposizione degli stessi presso gli intermediari e sul proprio sito internet un fac simile di dichiarazione sostitutiva sulle cause del decesso, per coloro che ritengono di farne uso.

E. Richiesta di ulteriore documentazione probatoria

In presenza di particolari esigenze istruttorie e liquidative Zurich avrà la facoltà di richiedere ai Beneficiari – una sola volta e nel rispetto delle tempistiche indicate al precedente articolo 15.1 - ulteriore specifica documentazione probatoria a condizione che:

- tale documentazione sia indispensabile per la valutazione della richiesta di pagamento
- Zurich sia nella impossibilità di recuperare direttamente tale documentazione
- la richiesta sia adeguatamente motivata

Nell'ambito di tale facoltà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Zurich, al solo fine di individuare correttamente il/i Beneficiario/i della prestazione, potrebbe richiedere una dichiarazione che attesti se sia stato pronunciato un giudizio di separazione fra l'Assicurato e il/la coniuge qualora questa non sia già contenuta nell'atto notorio o nella dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

Zurich comunicherà ai Beneficiari gli eventuali esiti negativi della valutazione svolta o, in caso di esito positivo, provvederà a pagare il Capitale in caso di Decesso entro 14 giorni dal ricevimento di tale documentazione.

Zurich, in forza del mandato ricevuto dall'Assicurato o della procura ricevuta dal/i Beneficiario/i, ha titolo di chiedere il rimborso dei costi eventualmente sostenuti per il reperimento della documentazione medica di cui alla precedente lettera C. Tali costi saranno trattenuti a titolo di spese dall'importo del Capitale in caso di Decesso.

Sezione IV

Premi e costi

Articolo 16 - Premi

Il Contraente è tenuto a pagare il Premio Unico Iniziale. Il Premio Unico Iniziale può essere successivamente integrato con Premi Aggiuntivi. I Premi Aggiuntivi possono essere versati in ogni momento, a discrezione del Contraente, o sulla base di un Piano di Versamenti Programmati.

L'ammontare minimo del Premio Unico Iniziale è pari ad almeno Euro 10.000,00.

Per tutta la durata del Contratto l'ammontare dei Premi versati complessivamente dal Contraente e investiti sia nelle Linee Guidate MultiInvest sia nella Gestione Separata, al netto di eventuali importi riscattati, non può superare l'ammontare di Euro 10.000.000,00. Restano fermi i limiti di investimento previsti in relazione alla Gestione Separata dall'articolo 11.

Si precisa che qualora l'Assicurato o il Contraente siano anche Assicurato o Contraente di uno o più contratti multiramo sottoscritti con Zurich, la somma dei premi versati complessivamente su tutti i contratti multiramo (comprensivi del Premio Unico Iniziale e Premi Aggiuntivi) non potrà superare l'importo di euro 10.000.000,00.

16.1 Premi Aggiuntivi

Il Contraente ha facoltà di versare Premi Aggiuntivi in ogni momento, purché di importo non inferiore a Euro 1.200,00 e fino ad un ammontare totale (comprensivo dell'ammontare del Premio Unico Iniziale) che non può superare Euro 10.000.000,00 durante la vita del Contratto.

In relazione a ciascun Premio Aggiuntivo la data di decorrenza del Premio Unico Aggiuntivo coincide con *Giorno Lavorativo* in cui i) Zurich riceve la Richiesta di versamento del Premio Unico Aggiuntivo e ii) il Premio Unico Aggiuntivo risulta interamente versato, accreditato e disponibile sul conto corrente bancario di Zurich.

Se il Contraente inoltra più Richieste di versamento di Premi Aggiuntivi nel medesimo giorno in relazione a un unico Contratto, Zurich darà esecuzione ad una richiesta per ciascun *Giorno Lavorativo* nell'ordine e secondo le disposizioni date dal Contraente.

16.2 Piano di Versamenti Programmati

I Premi Aggiuntivi possono essere versati anche tramite un Piano di Versamenti Programmati strutturato secondo i seguenti parametri:

Frequenza del versamento	Importo minimo del Premio*
Mensile	100,00 Euro
Trimestrale	300,00 Euro
Semestrale	600,00 Euro
Annuale	1.200,00 Euro

**Zurich potrà variare gli importi minimi informando preventivamente il Contraente.*

Il Contraente che intende attivare un Piano di Versamenti Programmati deve stabilire la frequenza e l'importo dei versamenti.

Il Contraente può interrompere il pagamento dei Premi Aggiuntivi in ogni momento, senza oneri o penalità di alcun genere.

Il Contraente potrà modificare in qualsiasi momento la frequenza e l'importo del Piano di Versamenti Programmati Nonché la destinazione degli stessi mediante una richiesta di Ridirezionamento ai sensi dell'art. 10

16.3 Rifiuto del pagamento di Premi Aggiuntivi

In ogni momento Zurich può decidere di non accettare il versamento di Premi Aggiuntivi, anche se effettuati mediante un Piano di Versamenti Programmati già iniziato.

In tal caso, Zurich restituirà al Contraente il Premio Aggiuntivo eventualmente già versato. Il Premio Aggiuntivo verrà accreditato sul conto corrente bancario del Contraente da cui è stato effettuato il versamento del Premio oppure sul conto corrente del soggetto legittimato alla ricezione, i cui dati identificativi saranno indicati sul modulo con cui è disposto il versamento del Premio Aggiuntivo. In nessun caso la restituzione del Premio Aggiuntivo sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

16.4 Modalità di versamento

Il versamento del Premio Unico Iniziale e degli eventuali Premi Unici Aggiuntivi deve essere effettuato in un'unica soluzione con le modalità di seguito indicate.

a) Nel caso di contratto sottoscritto attraverso un Intermediario assicurativo scelto dal cliente ed autorizzato all'incasso da Zurich attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Impresa di Assicurazione oppure all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato all'Impresa di Assicurazione o all'Intermediario Assicurativo, espressamente in tale qualità;
- carte di debito (bancomat o carte prepagate) o carta di credito, salvo non vi sia l'oggettiva impossibilità tecnica all'utilizzo;

Qualora il Contraente intenda effettuare il versamento di Premi Unici Aggiuntivi mediante un piano di Versamenti Programmati, il relativo versamento potrà essere eseguito **esclusivamente mediante disposizione di bonifico permanente a favore di Zurich.**

b) Nel caso di contratto sottoscritto presso un Istituto Bancario attraverso il seguente mezzo di pagamento:

- addebito su proprio c/c intrattenuto con la Banca e contestuale accredito sul c/c di Zurich oppure, transitoriamente, su altro c/c della Banca.

Il versamento di Premi Aggiuntivi mediante un Piano di Versamenti Programmati può essere eseguito **esclusivamente mediante disposizione di bonifico permanente a favore di Zurich Investments Life S.p.A.**

Non è in alcun caso ammesso il pagamento a mezzo denaro contante.

16.5 Modalità di investimento dei Premi

In seguito al versamento effettuato nelle forme indicate al precedente articolo 16.4, Zurich investirà i Premi al netto dell'eventuale spesa di emissione (applicabile solo al Premio Unico Iniziale) e dei caricamenti (i cui importi sono dettagliati all'articolo 17), secondo le seguenti indicazioni fornite dal Contraente:

- a) al momento della sottoscrizione della proposta il Contraente indica nel relativo modulo la Linea Guidata scelta, la percentuale del Premio Unico Iniziale che intende destinare a tale Linea Guidata ed eventualmente quella da destinare alla Gestione Separata;
- b) al momento del versamento del Premio Unico Aggiuntivo, il Contraente indica, nel relativo modulo, la percentuale del Premio Unico Aggiuntivo che intende destinare alla Linea Guidata in cui è investito al momento del versamento ed eventualmente quella che intende destinare alla Gestione Separata;
- c) al momento dell'attivazione del Piano di Versamenti Programmati, il Contraente indica, nel relativo modulo, l'allocazione del Piano di Versamenti Programmati che potrà essere destinato alla Linea Guidata ed eventualmente alla Gestione Separata.

In ogni caso non è possibile:

- **destinare più del 40% di ciascun Premio nella Gestione Separata;**
- **modificare la Linea Guidata scelta all'atto del versamento del Premio Unico Iniziale in sede di versamenti di Premi successivi.** La modifica della Linea Guidata potrà essere effettuata esclusivamente in base ai criteri e con le modalità indicate all'articolo 9.

Articolo 17 - Costi

A. Costi gravanti direttamente sul Contraente

17.1 Costi gravanti sul Premio: spesa di emissione

I Premi Unici Inziali inferiori a 20.000,00 Euro sono gravati da una spesa di emissione pari a 75,00 Euro

17.2 Costi gravanti sul Premio: caricamenti

I Premi sono investiti secondo le percentuali indicate dal Contraente nelle Linee Guidate ed eventualmente nella Gestione Separata al netto della eventuale spesa di emissione di cui al punto 18.1 e di un caricamento determinato in funzione della seguente tabella

Cumulo premi versati/residui sulla polizza	caricamento %
Fino a 149.999,99 Euro	1,50%
Tra 150.000,00 Euro e 999.999,99 Euro	1,00%
A partire da 1.000.000,00 Euro	0,50%

Per il Premio Unico Iniziale, il caricamento viene applicato all'importo del Premio Unico Iniziale diminuito dell'eventuale spesa fissa di emissione. Per i premi successivi al primo, il caricamento varia a seconda del cumulo dei premi complessivamente versati fino a quel momento, al netto dei premi relativi a riscatti parziali eventualmente intervenuti fino alla data di versamento del premio.

B Costi gravanti sugli OICR

17.3 Commissione di Gestione del Contratto

Zurich applica annualmente la **Commissione di Gestione del Contratto** a copertura dei costi sostenuti nell'ambito dell'attività di composizione, monitoraggio trimestrale e Ribilanciamento delle Linee Guidate MultiInvest e di monitoraggio annuale degli OICR collegabili al Contratto.

La **Commissione di Gestione** del Contratto è calcolata, per ciascun Premio, sul Controvalore delle Quote degli OICR della Linea Guidata MultiInvest tenendo conto del tempo trascorso tra la Data di Decorrenza di ciascun Premio e la Data di Deduzione dei Costi.

La Tabella che segue indica le modalità di calcolo della Commissione di Gestione del Contratto per le seguenti Linee Guidate:

- Linea MultiInvest Active 20
- Linea MultiInvest Active 40
- Linea MultiInvest Active 50 ESG
- Linea MultiInvest Active 80
- Linea MultiInvest Obiettivo Cedola

Cumulo premi versati/residui sulla polizza	Commissione di gestione del contratto nei primi 5 anni di decorrenza di ciascun premio %	Commissione di gestione del contratto dopo 5 anni di decorrenza di ciascun premio %
Fino a 149.999,99 Euro	2,10%	1,90%
Tra 150.000,00 Euro e 999.999,99 Euro	1,80%	1,60%
A partire da 1.000.000,00 Euro	1,50%	1,30%

La Tabella che segue indica le modalità di calcolo della Commissione di Gestione del Contratto per le seguenti Linee Guidate:

- Linea MultiInvest Essential 20
- Linea MultiInvest Essential 80

Cumulo premi versati/residui sulla polizza	Commissione di gestione del contratto nei primi 5 anni di decorrenza di ciascun premio %	Commissione di gestione del contratto dopo 5 anni di decorrenza di ciascun premio %
Fino a 999.999,99 Euro	1,70%	1,40%
A partire da 1.000.000,00 Euro	1,40%	1,30%

La **Commissione di Gestione** del Contratto è dedotta tramite cancellazione di Quote degli OICR che compongono la Linea Guidata MultiInvest il terzo Giorno Lavorativo di ogni trimestre (la "**Data di Deduzione dei Costi**") utilizzando l'ultimo valore della Quota disponibile di ciascun OICR. La cancellazione delle Quote è effettuata in misura proporzionale su tutti gli OICR che compongono la Linea Guidata MultiInvest, in modo tale da mantenere inalterata la ripartizione percentuale delle Quote tra i diversi OICR e dunque la composizione della Linea Guidata MultiInvest.

La Commissione di Gestione del Contratto si intende comprensiva del costo relativo alla copertura in caso di decesso pari a 0,15% annuo **e quindi non si aggiunge, ma è compreso nella Commissione di Gestione.**

In caso di decesso dell'Assicurato, Riscatto totale o parziale e Switch, l'importo relativo alla Commissione di Gestione del Contratto maturato e non liquidato verrà trattenuto dall'importo da liquidare/trasferire. Tale importo è calcolato dividendo la Commissione dovuta annualmente per il numero di giorni tra la data dell'ultimo prelievo trimestrale della Commissione di Gestione del Contratto e la Data di Notifica del Decesso, la Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale e la Data di Richiesta di Switch¹⁷.

17.4 Costi gravanti sugli OICR collegati al Contratto.

¹⁷ Ad esempio, se la Data di Richiesta di Riscatto è il 25 luglio 2025 e l'ultima Data di Deduzione dei Costi precedente al Riscatto è il 3 luglio 2025, ipotizzando un controvalore delle quote relative alla Linea Guidata MultiInvest pari a € 80.000, l'importo della commissione di gestione che verrà trattenuto al momento del riscatto sarà pari a € 80.000*2,10%*22 (giorni)/360 = €103.

I costi gravanti sugli OICR collegabili al Contratto sono dettagliatamente descritti nel regolamento di ciascun OICR. Su tali OICR possono gravare vari tipi di commissioni, quali quelle dirette, di incentivo o performance e gli altri costi/spese indicati nei regolamenti/prospetti e nei documenti informativi degli OICR.

17.5 Utilità retrocesse dalle Società di Gestione

In alcuni casi le Società di Gestione degli OICR trasferiscono a Zurich una parte delle somme percepite come commissioni di gestione degli OICR. Zurich trasferirà al Contraente l'ammontare di questi pagamenti (le "**Utilità Retrocesse**"). In occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale, Zurich comunicherà al Contraente la somma degli importi eventualmente erogati a titolo di Utilità Retrocesse nel corso dell'anno solare di riferimento.

17.6 Distribuzione dei dividendi

Alcuni OICR distribuiscono dividendi¹⁸. I dividendi, se distribuiti, sono pagati dalla Società di gestione a Zurich. Qualora il Contratto sia collegato ad un OICR che distribuisce dividendi Zurich trasferisce al Contraente una somma (il "**Bonus Proventi**") di valore uguale a quello dei dividendi che la Società di Gestione distribuisce a Zurich, al netto di ogni eventuale tassazione.

Zurich reinveste il Bonus Proventi aumentando il numero delle Quote dell'OICR interessato, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data in cui la Società di Gestione abbia pagato a Zurich i dividendi spettanti. Il Bonus Proventi è trasferito al Contraente che detiene Quote nell'OICR interessato alla data di dichiarazione dei dividendi¹⁹.

Qualora, a seguito di un'operazione di Switch/Riscatto parziale/Ridirezionamento pervenuta prima della data di pagamento del Bonus Proventi, l'OICR che distribuisce i dividendi non sia più disponibile all'allocazione del Bonus Proventi, la Società reinveste il bonus proventi tra i diversi OICR disponibili secondo i criteri di allocazione conseguenti alla richiesta di Switch, Riscatto parziale/Ridirezionamento.

In occasione dell'invio del documento unico di rendicontazione annuale Zurich comunica al Contraente la somma degli importi erogati a titolo di Bonus Proventi nel corso dell'anno solare di riferimento.

C Costi gravanti sulla Gestione Separata

17.7 Spesa di Gestione

Per la parte Premi collegata alla Gestione Separata, Zurich trattiene annualmente dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata Zurich Trend un costo denominato Spesa di Gestione.

Tale spesa di gestione è trattenuta da Zurich, in punti percentuali assoluti, sul rendimento conseguito dalla Gestione Separata ed è pari a:

Cumulo Premi versati/residui sulla polizza	Spesa di gestione nei primi 5 anni %	Spesa di gestione dopo 5 anni %
Fino a 149.999,99 Euro	1,50%	1,20%
Tra 150.000,00 Euro e 999.999,99 Euro	1,30%	1,00%
Oltre 1.000.000,00 Euro	1,10%	0,80%

Sezione V

Durata della copertura recesso e revoca

Articolo 18 - Durata

Il Contratto è a vita intera, la sua durata pertanto coincide con la vita dell'Assicurato salvo che il Contraente:

- richieda il Riscatto totale ai sensi dell'articolo 21;
- receda dal Contratto ai sensi dell'articolo 20.2.

Il Contratto sarà efficace dalla Data di Decorrenza indicata nel Certificato di Polizza.

¹⁸ I dividendi sono pagamenti periodici effettuati dalle Società di Gestione ai sottoscrittori delle quote di OICR. Non tutti gli OICR distribuiscono dividendi.

¹⁹ È la data in cui la Società di Gestione dichiara la percentuale di dividendo che intende erogare.

Articolo 19 - Conclusione e Decorrenza del Contratto

19.1 Conclusione del Contratto

Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta completa di tutte le informazioni e documenti richiesti dalla vigente normativa, riceve da parte di Zurich la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta o lettera di conclusione del contratto. La ricezione della Polizza debitamente sottoscritta vale come accettazione della Proposta. La Proposta, e l'accettazione e qualsiasi comunicazione aggiuntiva e/o appendice emessa da Zurich, costituiranno ad ogni effetto il documento di Polizza.

Zurich si riserva il diritto di non accettare la Proposta del Contraente a propria totale discrezione. In tal caso, Zurich restituirà al Contraente il Premio Unico Iniziale già corrisposto da quest'ultimo, non oltre il settimo Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte del Contraente, della lettera di mancata accettazione della Proposta. L'importo verrà accreditato sul conto corrente del Contraente da cui è stato effettuato il versamento del Premio oppure sul conto corrente del soggetto legittimato alla restituzione, i cui dati identificativi saranno riportati sulla Proposta. In nessun caso la restituzione del Premio Unico Iniziale sarà eseguita a mezzo di denaro contante.

19.2 Data di Decorrenza del Contratto

La data di decorrenza del contratto è fissata il terzo giorno lavorativo successivo alla data in cui Zurich avrà incassato il Premio Unico Iniziale. Gli effetti del contratto decorreranno pertanto dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 20 - Revoca della Proposta e Recesso del Contratto

20.1 Diritto di revoca della Proposta

Il Contraente può revocare la Proposta, fino al momento in cui viene a conoscenza della Data di Decorrenza del Contratto, mediante richiesta scritta inviata a Zurich Investments Life S.p.A con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), con le modalità indicate nell'articolo 25 lettera a), contenente gli elementi identificativi della Proposta. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione Zurich rimborserà le somme eventualmente già incassate. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente che saranno calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

20.2 Diritto di Recesso del Contratto

Il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.

Per l'esercizio del Recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta a Zurich Investments Life S.p.A con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) con le modalità indicate nell'articolo 25 lettera a).

Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e Zurich da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, risultante dal timbro postale di invio della stessa o dall'invio della PEC.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, Zurich rimborserà al Contraente il Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea alla data di comunicazione di Recesso, ossia il prodotto tra il numero delle Quote di ciascun OICR che compone la Linea Guidata MultiInvest e il valore delle Quote di tali OICR del terzo Giorno Lavorativo successivo alla data di comunicazione di Recesso, al netto delle eventuali imposte applicabili. Qualora la richiesta di Recesso pervenga entro il giorno antecedente il giorno di conversione del Premio in Quote, Zurich rimborsa al Contraente il Premio versato nella Linea Guidata MultiInvest diminuito della spesa fissa eventualmente trattenuta e aggiunti i caricamenti.

Per la parte di premi collegata alla Gestione Separata viene restituito, entro lo stesso termine, il Premio versato.

Decorsi i termini di cui sopra sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente calcolati, a partire dal termine stesso, sulla base del saggio di interesse legale in vigore.

La **data di comunicazione di recesso** coincide con il giorno lavorativo in cui Zurich abbia ricevuto la richiesta di recesso debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte.

Nel caso in cui alla data di comunicazione di Recesso siano in corso operazioni sulle Quote già disposte dal Contraente o da Zurich (ad esempio disinvestimenti, cambi di linea), la richiesta di Recesso verrà processata una volta conclusa l'operazione in corso.

Nel caso in cui siano pervenute a Zurich nello stesso giorno più richieste da parte del singolo Contraente, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch ed infine alle operazioni di disinvestimento. **E' facoltà del Contraente indicare in tali casi un ordine di esecuzione diverso.**

Sezione VI

Riscatto

Articolo 21 - Diritto di Riscatto

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data decorrenza e purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente può chiedere, con le modalità indicate nell'art. 25 lettera a), mediante richiesta scritta contenente gli elementi identificativi del Contratto, il disinvestimento delle Quote in cui sono stati investiti i Premi e della parte di Premi eventualmente investiti in Gestione Separata e la corresponsione dell'importo di Riscatto. Il Riscatto può essere:

- a) **totale** e quindi comportare il disinvestimento della totalità delle Quote e del Premio eventualmente investito in Gestione Separata e lo scioglimento del Contratto; oppure
- b) **parziale** e quindi comportare il disinvestimento di parte delle Quote e di parte del Premio eventualmente investito nella Gestione Separata, con prosecuzione dell'efficacia del Contratto in relazione all'investimento residuo.

Il Riscatto, totale o parziale, è richiesto per iscritto.

Il Contraente può richiedere il Riscatto parziale del Contratto purché siano verificate le seguenti condizioni:

- a) **l'importo di Riscatto parziale sia almeno pari a Euro 2.500,00 e rappresenti al massimo l'80% del valore totale del Contratto alla data di richiesta del riscatto.**
- b) **il valore residuo del Contratto sia almeno pari a Euro 5.000,00.**

In caso di richiesta di Riscatto parziale, il Contraente deve specificare nella richiesta:

- la percentuale del valore complessivo del Contratto che intende riscattare al lordo delle imposte applicabili, o
- la percentuale del valore complessivo del Contratto che intende riscattare al lordo delle imposte applicabili e al netto delle eventuali Penalità di Riscatto.

In caso di Riscatto parziale, Zurich disinveste proporzionalmente le Quote di tutti gli OICR collegati al Contratto e la parte di Premio eventualmente investita nella Gestione Separata, in modo da mantenere inalterata la ripartizione voluta dal Contraente.

21.1 Regole per la determinazione dell'importo di Riscatto totale/parziale

L'importo di Riscatto, sia esso totale o parziale, è determinato:

- (i) con riferimento al Controvalore delle Quote degli OICR che compongono la Linea Guidata MultiInvest alla **Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale**. Questo valore è calcolato moltiplicando il numero delle quote di ciascun OICR che compone la Linea Guidata MultiInvest in questa data per il valore delle Quote di tale OICR nel terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale²⁰;
- (ii) con riferimento alla parte di Premi investiti nella Gestione Separata, si fa riferimento al capitale aggiornato fino al 31 dicembre immediatamente precedente la Data di Richiesta di Riscatto totale/parziale, ulteriormente aggiornato *pro rata temporis* fino alla Data di Richiesta di Riscatto totale/parziale ad un tasso pari al 75% dell'ultimo rendimento realizzato dalla Gestione Separata al netto dei costi previsti all'articolo 17.

L'importo complessivo riscattabile da prodotti collegati alla Gestione Separata Zurich Trend da un unico Contraente, o da più contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, in ciascun periodo di 12 mesi intercorrenti tra due anniversari della data di decorrenza del primo contratto, non potrà risultare complessivamente superiore a 30 milioni di Euro incrementati della quota parte relativa all'aggiornamento delle prestazioni.

Per **data di richiesta di riscatto totale/parziale** si intende il Giorno Lavorativo in cui Zurich abbia ricevuto la richiesta scritta di riscatto debitamente compilata e sottoscritta in ogni sua parte. Per informazioni riguardanti le circostanze in cui Zurich potrà differire o rifiutare le operazioni in Quote, si richiama il precedente articolo 12.

L'importo del Riscatto totale o parziale, come sopra determinato, sarà decurtato **delle penalità** (le "**Penalità di Riscatto**") previste all'articolo 21.2.

Nel caso in cui alla Data di Richiesta di Riscatto totale/parziale siano in corso altre operazioni sulle Quote (ad esempio cambi linea) già disposte dal Contraente o da Zurich, l'operazione di Riscatto verrà processata una volta conclusa l'operazione in corso.

Nel caso in cui siano pervenute a Zurich nello stesso giorno più richieste da parte del singolo Contraente, Zurich darà esecuzione prima alle operazioni di investimento dei Premi, successivamente alle operazioni di Switch ed infine alle operazioni di disinvestimento. **E' facoltà del Contraente indicare un ordine di esecuzione diverso.**

Rischi dell'investimento

La sottoscrizione del Contratto comporta dei rischi - e in particolare il rischio di ricevere **un ammontare inferiore del Premio** - collegati all'andamento degli OICR collegati alla Linea Guidata MultiInvest scelta dal Contraente.

Per una descrizione dettagliata dei rischi e delle possibili prestazioni garantite legati alla Linea Guidata MultiInvest e alla Gestione Separata si deve fare riferimento alla descrizione contenuta rispettivamente agli articoli 2 e 11 lett. b.

21.2 Penalità di Riscatto e modalità di applicazione

Il Contratto prevede delle Penalità di Riscatto, espresse nei termini percentuali descritti nella tabella riportata di seguito.

²⁰ Ad esempio, se Zurich riceve la richiesta di Riscatto il 15 gennaio 2020 prima delle ore 12, la Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale sarà il 17 gennaio 2020. Per calcolare quanto dovuto da Zurich si fa riferimento al Controvalore delle Quote degli OICR al 22 gennaio 2020.

Le Penalità di Riscatto sono calcolate con riferimento a ciascun Premio. Le Penalità di Riscatto variano in base all'anzianità del Premio, cioè in base al tempo trascorso tra la Data di Decorrenza di ciascun Premio e la Data di Richiesta di Riscatto totale o parziale.

Anno di riscatto	Penale di riscatto %
Durante il 1° anno	non consentito*
Durante il 2° anno	3,00%
Durante il 3° anno	2,50%
Durante il 4° anno	1,50%
Durante il 5° anno	1,00%
Dal 6° anno	0,00%

**In caso di riscatto che coinvolga eventuali Premi Unici Aggiuntivi/Versamenti Programmati con anzianità inferiore ad un anno, il riscatto totale sarà consentito, con applicazione di una penale di riscatto su tali premi pari a 3,50%.*

In caso di Riscatto parziale, al fine di minimizzare l'ammontare della Penalità di Riscatto a carico del Contraente, le Penalità di Riscatto saranno determinate partendo dalla porzione di capitale generata dai Premi con maggiore anzianità (in base al criterio "primo entrato – primo uscito").

Articolo 22 - Opzione di conversione del Riscatto totale in rendita

Dal quinto anno successivo alla Data di Decorrenza del Contratto e fermi restando i termini e le condizioni per l'esercizio del diritto di Riscatto descritte ai precedenti articoli 21.1 e 21.2, l'importo di Riscatto totale può essere convertito, al netto delle eventuali imposte di legge e delle Penalità di Riscatto eventualmente applicate, in una delle seguenti forme di rendita:

- rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato sia in vita;
- rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni anche in caso di premorienza dell'Assicurato e, successivamente, vitalizia fino a che l'Assicurato sia in vita;
- rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione pagabile finché l'Assicurato sia in vita, con liquidazione - al verificarsi del decesso dell'Assicurato in corso di erogazione della rendita - di un capitale, inizialmente pari al capitale oggetto di conversione che decresce, fino ad esaurirsi, in funzione delle rate di rendita erogate fino al decesso;
- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di un altro soggetto scelto dal Contraente, pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto. La differenza di età tra i due soggetti non può essere superiore a 20 anni;
- una rendita immediata rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni, secondo la periodicità di pagamento scelta dal Contraente che può essere annuale, semestrale o trimestrale. Il Beneficiario di tale opzione può essere diverso dal Contraente.

In ogni caso, la conversione del valore di Riscatto totale in rendita è concessa a condizione che:

- l'Assicurato, all'epoca della conversione, non superi gli 80 anni di Età Assicurativa;
- il valore di Riscatto totale non sia superiore a Euro 1 milione. Nel caso in cui il valore di Riscatto totale sia superiore, il Contraente potrà richiedere la conversione in rendita fino ad Euro 1 milione e la somma eccedente sarà liquidata in forma di capitale.

L'importo della rendita annua inizialmente assicurabile non potrà essere inferiore a Euro 500,00 né superiore a Euro 60.000,00 ed è determinata in base alla durata del periodo di godimento scelto.

I coefficienti applicati da Zurich per la determinazione della rendita di opzione di conversione del Riscatto totale in rendita e la relativa disciplina saranno quelli in vigore all'epoca di conversione del valore di riscatto totale in rendita.

Su richiesta del Contraente, Zurich fornisce per iscritto le informazioni sulle modalità di esercizio dell'opzione di conversione del Riscatto totale in rendita e il Set Informativo aggiornato della forma di rendita richiesta. Successivamente al ricevimento della documentazione di cui sopra, il Contraente potrà richiedere a Zurich, entro 30 giorni, la conversione in rendita mediante richiesta scritta da inviare a Zurich con le modalità indicate all'articolo 25 contenente gli elementi identificativi del Contratto.

In assenza di comunicazioni da parte del Contraente entro tale termine, Zurich non procederà con la conversione del Riscatto totale in rendita e il Contratto rimarrà in vigore. In ogni caso il Contraente potrà procedere con una nuova richiesta in un momento successivo e, a fronte di tale richiesta del Contraente, Zurich fornirà il Set informativo della forma di rendita richiesta aggiornato.

In ogni caso, il Contraente prende atto che a seguito dell'eventuale conversione, **la rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di godimento.**

Sezione VII

Altre disposizioni

Articolo 23 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che Zurich non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice civile – l'annullamento del Contratto ovvero il mancato riconoscimento, in tutto o in parte, delle prestazioni di cui al presente Contratto.

In ogni caso, l'inesatta indicazione della data di nascita dell'Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni in base alla data corretta.

Articolo 24 - Cessione, pegno e vincolo

24.1 Cessione

Il Contraente ha la facoltà di cedere il Contratto solo con il consenso scritto di Zurich. Il Contraente che intende cedere il Contratto deve presentare a Zurich una richiesta di cessione sottoscritta dal da lui stesso (Contraente cedente) e dal soggetto a cui vuole cedere il Contratto (il Contraente cessionario). Zurich, previa valutazione dell'idoneità del nuovo Contraente e qualora acconsentacessionario, in caso di consenso alla sostituzione del Contraente cedente, invierà entro 10 Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta di cessione, una comunicazione di accettazione della cessione del Contratto, sia al Contraente cedente che al Contraente cessionario.

24.2 Pegno e vincolo

Il Contraente, solo previo consenso di Zurich, può ha la facoltà di dare in pegno i crediti derivanti dal Contratto, ovvero vincolare il Contratto a favore di terzi, solo con il consenso scritto di Zurich.

Zurich, entro 10 Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta di costituzione del pegno o di vincolo, effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo formata dal creditore pignoratorio o dal vincolatario Zurich, previo invio da parte del Contraente a Zurich della documentazione attestante la costituzione del pegno o del vincolo, firmata dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile, in caso di consenso alla costituzione del pegno o del vincolo, entro 10 Giorni Lavorativi dalla ricezione della richiesta, effettua l'annotazione della costituzione del pegno o del vincolo formata dal creditore pignoratorio o dal vincolatario.

Il creditore pignoratorio o il soggetto in favore del quale è costituito il vincolo potrà esigere da Zurich il pagamento dei crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto garantito o vincolato, previa esibizione del mandato irrevocabile ad esso conferito dal Contraente e, laddove esistenti, dai Beneficiari la cui designazione sia irrevocabile.

Zurich può opporre al creditore pignoratorio, al soggetto in favore del quale è costituito il vincolo nonché al Contraente ceduto tutte le eccezioni derivanti dal Contratto nei confronti del Contraente.

Articolo 25 - Comunicazioni

(a) Comunicazioni a Zurich

- Le comunicazioni relative alla richiesta di **Recesso**, e richieste di liquidazione in caso di **Decesso, Riscatto Totale e Riscatto Parziale** devono essere inviate per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A
Life Operations – Ufficio Life Maturity & Surrenders
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

oppure

a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) specificando in oggetto "*recesso dal contratto*" o "*liquidazione delle prestazioni*" al seguente indirizzo:

Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

- Le comunicazioni relative alla richiesta di **Revoca della Proposta** devono essere inviate per iscritto a Zurich, tramite una delle seguenti modalità:

a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A
Life Operations - Ufficio Life Underwriting Services Individual Policies
Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano

oppure

a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) specificando in oggetto "*revoca della proposta*" al seguente indirizzo:

Zurich.Investments.Life@pec.zurich.it

- Tutte le altre comunicazioni devono essere inviate, anche per il tramite del proprio intermediario, al seguente indirizzo:

Zurich Investments Life S.p.A
Customer Assistance, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano
Telefono n. 02/59663000 - Fax n. 02/26622266

(b) Comunicazioni da Zurich

Zurich invia ai Contraenti le comunicazioni previste dalla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita e dettagliate nella documentazione precontrattuale nonché quelle previste dal presente Contratto.

Il Contraente ha la facoltà di esprimere, tramite la compilazione di un apposito modulo, il proprio consenso alla trasmissione in formato elettronico, anziché cartacea, delle comunicazioni in corso di Contratto, fornendo un proprio indirizzo di posta elettronica esistente ed abilitato alla ricezione di messaggistica elettronica. **In qualsiasi momento il Contraente potrà revocare tale consenso e tornare alla ricezione delle comunicazioni in formato cartaceo, senza alcun onere a suo carico.**

Zurich invierà le comunicazioni all'indirizzo del Contraente specificato in Proposta o successivamente indicato per iscritto dal Contraente nel corso della durata del Contratto. **L'obbligo informativo in capo a Zurich si riterrà assolto con l'invio delle comunicazioni all'ultimo indirizzo fornito dal Contraente.** Il Contraente deve pertanto comunicare tempestivamente per iscritto a Zurich qualsiasi variazione del proprio indirizzo fisico (residenza/domicilio) od elettronico (posta elettronica).

(c) Notifiche di reclami

Tutte le informazioni sulla presentazione di reclami sono contenute nel Documento contenente le informazioni chiave, nel DIP aggiuntivo e al seguente indirizzo internet www.zurich.it.

Articolo 26 - Legge applicabile e mediazione e competenza

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al Contratto devono essere preliminarmente sottoposte a un tentativo di mediazione, con l'assistenza necessaria di un avvocato, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 28/2010 e successive modifiche. Se la mediazione non dovesse avere successo, il foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo ove il convenuto ha la residenza, domicilio o la sede legale, ovvero quello ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnato questo Contratto.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia/no qualificabile/i come "consumatore/i" ai sensi del Codice del Consumo (art.dell'art. 3, lett.a) D.L.vod.lgs. n. 206 del 2005 e s.m.i.), ("codice del consumo"), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 27 - Periodo di prescrizione

Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto (diversi dal diritto al pagamento dei Premi) **si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

Le somme dovute, per Riscatto o per il verificarsi dell'evento assicurato, devono essere tassativamente richieste a Zurich entro dieci anni rispettivamente dalla Data di Richiesta di Riscatto o dalla data dell'evento.

Le somme non richieste entro dieci anni non potranno più essere liquidate ai richiedenti ma dovranno essere comunicate e devolute da Zurich al fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 343, legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i..

Articolo 28 - Tasse e oneri

Le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

Per le informazioni dettagliate sul regime fiscale applicabile al Contratto si rimanda alla documentazione precontrattuale.

Articolo 29 - Normativa relativa a FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e disposizioni concernenti lo Scambio Automatico di Informazioni, ai sensi della legge 18 giugno 2015 n. 95

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto. Per ricevere maggiori informazioni e dettagli su quanto riportato di seguito, si prega di consultare un consulente fiscale.

Obbligo di identificazione

La normativa richiede che Zurich identifichi i Contraenti che siano cittadini statunitensi e/o abbiano la residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, e ne invii una comunicazione periodica alla Agenzia delle Entrate.

L'identificazione avviene in fase di assunzione della Polizza ma anche durante tutta la vita del Contratto principalmente mediante una o più richieste di autocertificazione da parte del Contraente.

Ogni volta che Zurich riterrà che siano intervenute variazioni rispetto ad una autocertificazione, ne richiederà una nuova, non considerando più valida la precedente.

Per esempio Zurich potrà richiedere una nuova autocertificazione se verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o che abbia residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia.

Obbligo di comunicazione

Se il Contraente diventa cittadino statunitense e/o acquisisce la residenza fiscale di uno Stato diverso dall'Italia, ha l'obbligo di comunicare tale cambiamento per iscritto a Zurich entro 60 giorni dall'evento che ha comportato la variazione. Se Zurich verrà a conoscenza di nuovi indizi che possano far presumere che il Contraente sia un cittadino statunitense e/o con residenza fiscale in uno Stato diverso dall'Italia, potrà richiedere maggiori informazioni e chiarimenti per determinare la sua effettiva posizione fiscale.

Zurich MultiInvest

Condizioni contrattuali

In caso di mancata o non corretta comunicazione o autocertificazione da parte del Contraente, nei termini sopraindicati, Zurich è obbligata a segnalare il Contraente all'Agenzia delle Entrate.

Contratto sottoscritto da un'entità giuridica avente come titolare effettivo un cittadino statunitense o da una società fiduciaria / trust operante nell'interesse di un cittadino statunitense

Qualsiasi cittadino statunitense (per nascita, naturalizzazione o in quanto possessore di Green Card) che sia titolare effettivo di un'entità giuridica che ha sottoscritto il Contratto (ossia, la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla tale entità), oppure sia la persona fisica nell'interesse della quale è stipulato il Contratto da parte di una società fiduciaria o di un trust, potrebbe essere soggetto ad adempimenti fiscali nei confronti del fisco statunitense. Sarà a carico di tale soggetto richiedere per proprio conto un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi circa gli eventuali obblighi ed adempimenti fiscali esteri legati al Contratto.

Articolo 30 - Variazioni transnazionali di residenza

Il presente Contratto è stato concepito nel rispetto della normativa legale e fiscale applicabile ai Contraenti e agli Assicurati aventi domicilio e residenza fiscale in Italia o, nel caso di persone giuridiche, aventi sede legale e residenza fiscale in Italia.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato trasferisca la propria residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, il Contraente potrebbe non avere più diritto a versare Premi e il Contratto potrebbe non incontrare più i bisogni individuali del Contraente.

Il Contraente/Assicurato deve informare per iscritto Zurich di ogni eventuale cambio di residenza, domicilio o sede legale intervenuto nel corso del Contratto verso uno Stato diverso dall'Italia, prima che il cambiamento stesso abbia effetto.

In tal caso, previo assenso da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, Zurich può trasferire i dati personali del Contraente e/o dell'Assicurato, ad un'altra società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group operante nel nuovo stato di residenza, domicilio o sede legale del Contraente/Assicurato, in modo che sia eventualmente possibile proporgli soluzioni in linea con la sua nuova situazione.

Zurich non offre consulenza sul trattamento fiscale del Contratto.

Per ogni valutazione sulle modifiche al trattamento fiscale a seguito di cambio di residenza, domicilio o sede legale sarà a carico del Contraente ottenere un'adeguata consulenza fiscale indipendente, che lo informi delle conseguenze derivanti da tale variazione.

In caso di variazione di residenza o sede legale in un paese diverso dall'Italia, Zurich può decidere di sospendere e /o sciogliere il Contratto. In caso di scioglimento, il Contraente può sempre richiedere il pagamento del valore di Riscatto totale del Contratto stesso.

Articolo 31 - Modifiche contrattuali

- a) **Zurich modificherà le condizioni del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione per iscritto, nel caso di:**
- cambiamenti nella legislazione applicabile ai prodotti di investimento assicurativi, ai contratti di assicurazione sulla vita e in generale al Contratto, che richiedano modifiche o integrazioni del Contratto medesimo; e
 - cambiamenti al regime fiscale applicabile al Contratto, a Zurich, ovvero agli OICR che abbiano un impatto sull'esecuzione del Contratto medesimo.
- b) **Zurich avrà il diritto di modificare le presenti Condizioni contrattuali, dandone preventiva comunicazione per iscritto tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a seguito di cambiamenti del modello statistico della popolazione esistente, dell'inflazione o di altre variabili di mercato nonché di variazioni ai criteri gestionali o di qualsiasi ulteriore variabile che, possa influire sul Contratto.** Tali modifiche potranno riferirsi ad esempio:
- all'importo dei costi contemplati al precedente articolo 17;
 - all'ammontare minimo e massimo dei Premi;
 - all'esclusione volontaria, da parte di Zurich, di uno o più OICR ai quali destinare i Premi;
 - all'esclusione di una o più Linee Guidate MultiInvest da quelle collegabili al Contratto;
 - al valore minimo del Riscatto parziale ai sensi del precedente articolo 21.

L'elenco delle modifiche di cui sopra è da intendersi meramente esemplificativo, a carattere informativo ma non esaustivo.

Nei soli casi previsti al precedente punto b) qualora il Contraente non intenda accettare tali modifiche dovrà darne comunicazione a Zurich, a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di modifica di Zurich. In tal caso di mancata accettazione delle modifiche al Contratto da parte del Contraente, il Contratto si considererà risolto e al Contraente sarà restituito un importo pari al valore di Riscatto totale cosicché come calcolato ai sensi del precedente articolo 21 e, laddove comprensivo di costi ed eventuali Penalità di Riscatto. Laddove le modifiche incidano negativamente ed in modo rilevante sui diritti del Contraente e/o del Beneficiario, al Contraente sarà restituito un importo pari al valore di Riscatto totale senza il pagamento di alcun costo o eventuale penale (es. Penalità di Riscatto). In ogni caso, Zurich darà tempestiva notizia delle modifiche di cui sopra tramite aggiornamento della documentazione precontrattuale.

Resta espressamente inteso che eventuali decisioni riconducibili alle Società di Gestione degli OICR collegati al Contratto (es. liquidazione di un OICR, chiusura di un OICR, incremento delle commissioni di gestione, ecc.) e pertanto estranee alla volontà di Zurich, saranno comunicate ai Contraenti interessati e, ove richiesto dalle vigenti disposizioni, anche a tutti gli altri Contraenti. Tali modifiche, essendo al di fuori della sfera di controllo di Zurich, non configurano una modifica unilaterale del Contratto da parte della stessa Zurich, fermo restando il diritto di Zurich di effettuare uno Switch Straordinario ai sensi del precedente articolo 6.4.

Articolo 32 - Obbligo di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio

Il Contraente, e al momento della prestazione assicurativa il Beneficiario, hanno l'obbligo di fornire a Zurich le informazioni complete, corrette e aggiornate al fine di consentire a Zurich di ottemperare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Ai sensi del D.lgs. 231/2007 e s.m.i., nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi da instaurare o già in essere o alle operazioni in corso di realizzazione, Zurich si astiene dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valuta se, sussistendone i presupposti, effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Articolo 33 - Embargo / Sanzioni amministrative e commerciali

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nel presente Contratto, **Zurich non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'assicurazione a favore di qualsiasi Contraente, Assicurato, Beneficiario o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività di tali soggetti violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.**

Articolo 34 - Conflitto di interessi

Zurich elabora, attua e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi in materia di conflitti di interesse.

Qualora tali presidi non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, Zurich fornisce informazioni sul conflitto di interesse mediante informativa pubblicata nel proprio sito internet tramite link nella home page del sito, sulla natura e le fonti del conflitto, nonché sulle misure adottate per mitigare i rischi, affinché il Contraente possa assumere una decisione informata.

In ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del contraente.

Zurich assicura che il Contraente benefici comunque, direttamente o indirettamente, di eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtù di accordi con soggetti terzi.

Allegato 1

Regolamento della Gestione separata “Zurich Trend”

La gestione separata Zurich Trend è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Trend viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all'esercizio annuale che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla chiusura dell'esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Trend.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Trend possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Fanno parte di questa componente sia i titoli di debito quotati sui mercati, sia i titoli di debito non quotati, compresi, in misura minoritaria, investimenti in strumenti di debito illiquidi, personalizzati e caratterizzati da rischio di credito (ad esempio, finanziamenti di infrastrutture, imprese pubbliche e/o private, operazioni di sviluppo immobiliare, ecc.).

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della compagnia. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati Europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating in sede di scelta delle azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 15%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Occasionalmente possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	15%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, se ne desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Trend è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n. 25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

A Zurich Trend non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Trend non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Trend potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. A Zurich Trend sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Trend è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto. I titoli quotati sono immessi in Zurich Trend al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società. I titoli non quotati sono immessi in Zurich Trend al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione. I titoli sono scaricati da Zurich Trend in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza. Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID.

Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la società di revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti. In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano simili;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali

I Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico

Io sottoscritto/a, presto il mio consenso alla trasmissione in formato elettronico della documentazione e delle comunicazioni relative al presente contratto che progressivamente verranno rese disponibili in tale formato. A tal fine, fornisco un indirizzo e-mail esistente, abilitato alla ricezione di messaggistica e non appartenente all'Intermediario, impegnandomi a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni eventuale variazione al riguardo. SI NO

INDIRIZZO E-MAIL _____

Luogo e Data _____ Firma leggibile del Contraente →

L Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurando

Il sottoscritto Contraente:

- Prende atto** che il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la polizza debitamente sottoscritta o comunicazione scritta di accettazione della proposta stessa. In quest'ultimo caso, la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato sulla polizza o sulla comunicazione di accettazione quale data di decorrenza dell'Assicurazione, se successivo.
- Dichiara che**, prima della sottoscrizione del modulo di proposta, ha ricevuto e accettato integralmente il set informativo costituito dai seguenti documenti

nelle rispettive versioni ed edizioni in vigore alla data di sottoscrizione del modulo di proposta. Per i prodotti di investimento assicurativo il set informativo è composto dal Documento contenente le informazioni chiave, dal Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP), dalle condizioni di assicurazione (comprehensive del Glossario dei termini) e dal modulo di proposta.

- Dichiara** di aver preso visione delle informazioni sugli obblighi di comportamento e sulle informazioni da rendere al Contraente prima della sottoscrizione della proposta cui gli Intermediari sono tenuti nei confronti dei Contraenti.
- Prende atto** che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

Luogo e Data _____ Firma leggibile dell'Intermediario →

Firma leggibile del Contraente →

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente gli articoli "Prestazioni in caso di decesso", "Sottoscrizione del contratto", "Esclusioni e limitazioni", "Gestione Separata", "Valore della Quota degli OICR", "Costi", "Conclusione e Decorrenza del Contratto", "Revoca della Proposta e Recesso del Contratto", "Diritto di Riscatto", "Tasse e Oneri" e "Modifiche contrattuali".

Luogo e Data _____ Firma leggibile del Contraente →

Il sottoscritto Assicurando

- Dichiara** di dare il consenso all'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 cod. civ.

Luogo e Data _____ Firma leggibile dell'Assicurando →

L'Assicurando autorizza, delega e conferisce mandato alla Società ed ai Beneficiari a richiedere ed ottenere in suo nome e per suo conto, anche nell'interesse della Società e dei Beneficiari stessi, informazioni, certificazioni e documentazione medica, inclusi altresì dati personali e sensibili ai fini della liquidazione della prestazione in caso di decesso prevista dal Contratto. Proscioglie, altresì, dal segreto professionale tutti i medici e il personale sanitario alle cui prestazioni sia ricorso o

dovesse ricorrere sia prima che dopo la sottoscrizione del Contratto, nonché gli Ospedali, le Cliniche, le Case di Cura, Enti ed Istituti in genere, pubblici o privati, che siano in possesso di notizie di carattere sanitario che lo riguardino, ai quali, dopo il verificarsi del decesso, la Società, e o i Beneficiari, si rivolga al fine di ottenere informazioni necessarie per la corretta liquidazione della prestazione in caso di decesso.

Luogo e Data _____ Firma leggibile dell'Assicurando →

M Consenso al trattamento dei dati

Il/i sottoscritto/i ricevuta e letta l'Informativa, dichiara/no di prendere atto che i propri dati personali – ivi inclusi i dati relativi alla salute – saranno trattati dalla Società per le finalità di cui all'Informativa medesima (finalità contrattuali e di legge). Inoltre, il Contraente, qualora soggetto diverso dal Beneficiario, dal Referente Terzo, dal Soggetto Terzo e dal Titolare effettivo, dichiara di provvedere a rendere noti i contenuti dell'Informativa al Beneficiario/Referente Terzo/Soggetto Terzo/Titolare effettivo alla prima occasione di contatto con quest'ultimo/i.

Data _____ Firma leggibile del Contraente* →

Data _____ Firma leggibile dell'Assicurando →
(quando non sia lo stesso Contraente)

Inoltre, il Contraente presta il suo specifico, libero e facoltativo consenso, al trattamento dei suoi dati personali:

- per finalità di marketing e ricerche di mercato: l'invio da parte della Compagnia, in qualità di titolare del trattamento, di offerte promozionali, iniziative commerciali, inviti a concorsi a premi, materiale pubblicitario e di vendita in relazione a propri prodotti o servizi della Compagnia, di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, nonché per consentire alla Compagnia di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti. Potremo contattarti, anche nel rispetto degli accordi con gli Agenti Zurich, tramite posta elettronica, sms, smart messaging, messaggi tramite l'Area Riservata Clienti, posta cartacea e telefonate con operatore. SI NO
- per consentire alla Società di effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi. SI NO
- per la comunicazione degli stessi a soggetti terzi come indicato nell'Informativa, i quali potranno a loro volta trattarli per loro proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non automatizzata. SI NO

Data _____ Firma leggibile del Contraente* →

* in caso di soggetti minori il consenso viene prestato dal soggetto/i che esercita/tano la responsabilità genitoriale

Informativa relativa all'accesso all'Area Clienti Riservata

La informiamo che, a seguito della conclusione del contratto, potrà richiedere le credenziali per accedere all'Area Clienti Riservata presente sul sito della Società, ove potrà consultare la sua posizione assicurativa. Le credenziali d'accesso le verranno rilasciate solo su sua specifica richiesta, per garantirle una consultazione sicura. Per ottenerle, la invitiamo a collegarsi all'indirizzo <https://areaclienti.zurich.it> e seguire le istruzioni riportate. Alla conclusione del processo avrà a disposizione le credenziali per la consultazione dell'area a lei riservata.

Zurich Investments Life S.p.A.

Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Capitale sociale € 207.925.480 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n.100027 Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n.2 C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150

Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)

Indirizzo PEC: zurich.investments.life@pec.zurich.it - www.zurich.it

09.2025 - 8.1028

